

# ANIMALI NON UMANI E AMBIENTE NEL SISTEMA GIURIDICO ROMANO: LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO NATURALE

PIETRO PAOLO ONIDA

**SINTESI:** Il lavoro si propone di offrire una chiave di lettura giuridica delle complesse relazioni tra animali non umani e ambiente, sulla base dell'ipotesi che attraverso il riferimento alla nozione di *natura* la giurisprudenza romana sia giunta ad elaborare una concezione complessiva dell'intero *ius*, con risvolti significativi per la comprensione del diritto odierno, nel quale quelle stesse relazioni sono essenziali. Pur rifiutando l'idea di una corrispondenza esatta tra le riflessioni antiche e quelle moderne in tema di protezione della natura, è possibile individuare nelle fonti letterarie e giuridiche in Roma una consapevolezza delle conseguenze nocive dell'attività umana sull'ambiente. Nell'analisi proposta, anche alla luce del radicamento attuale di concezioni biocentriche presenti specialmente in America Latina, si ritiene opportuno liberarsi dai condizionamenti antropocentrici derivanti dall'uso delle categorie giuridiche moderne di soggetto e di oggetto di diritto, che non consentono di cogliere adeguatamente il valore delle relazioni tra animali e ambiente nel sistema giuridico romano.

**RESUMEN:** El trabajo se propone ofrecer una clave jurídica de las complejas relaciones entre los animales no humanos y el medio ambiente, partiendo de la hipótesis de que mediante la referencia a la noción de *natura* la jurisprudencia romana llegó a elaborar una concepción global de todo el *ius*, con importantes implicaciones para la comprensión del derecho actual, en el que esas mismas relaciones son esenciales. Aun rechazando la idea de una correspondencia exacta entre las reflexiones antiguas y modernas sobre la protección de la naturaleza, es posible identificar en las fuentes literarias y jurídicas romanas una toma de conciencia de las consecuencias perjudiciales de la actividad humana sobre el medio ambiente. En el análisis propuesto, también a la luz del actual afianzamiento de las concepciones biocéntricas presentes sobre todo en América Latina, se considera oportuno liberarse de los condicionamientos antropocéntricos derivados del uso de las modernas categorías jurídicas de sujeto y objeto de derecho, que no permiten captar adecuadamente el valor de la relación entre animales y medio ambiente en el ordenamiento jurídico romano.

**PAROLE CHIAVE:** animali non umani; ambiente; Enciclica *Laudato si'*; *ius naturale*.

**PALABRAS CLAVE:** animales no humanos; medio ambiente; Enciclica *Laudato si'*; *ius naturale*.

**SOMMARIO:** Premessa. – 1. Il problema del diritto ambientale a Roma. – 2. Ambiente ed Enciclica *Laudato si'*. – 3. Superamento della concezione antropocentrica e condizione giuridica dell'animale non umano in relazione all'ambiente. – 4. Rilievi ambientalistici della nozione ulpianea di *ius naturale*. – 5. Tutela dell'ambiente e diritto latinoamericano.

### Premessa

Desidero anzitutto ringraziare la professoressa Joanna González Quevedo e il professor Antonio Saccoccio per il gradito invito a partecipare a un Seminario, dedicato al tema del *'Medio ambiente y desarrollo sostenible: protección de los bienes comunes en la era de la globalización'*, il cui programma lascia intendere la complessità e la urgenza degli argomenti che saranno trattati in questi nostri giorni di lavoro comune<sup>1</sup>.

Il mio contributo non pretende certo di essere una trattazione generale dei numerosi e complessi problemi giuridici che le relazioni fra animali non umani e ambiente comportano sin dall'antichità. Vorrei tentare di offrire 'solo' una chiave di lettura specifica di tali relazioni attraverso la prospettiva del diritto naturale, perché essa ci permette di comprendere come la giurisprudenza romana, partendo da un tema puntuale qual è la condizione giuridica dell'animale non umano, sia giunta ad una concezione generale dell'intero *ius*. Come vedremo, a questa prospettiva in America Latina si guarda ora con rinnovato interesse nell'ambito della questione ambientale.

La dottrina romanista, nel secolo scorso, nell'affrontare il tema del *ius naturale* ha messo in luce il fatto che non solo quest'ultimo, ma l'intero sistema giuridico romano è in qualche modo fondato sulla *natura*. Se ciò è vero, fino al punto che vi è stato chi come Carlo Alberto Maschi ha parlato in passato di una concezione naturalistica dell'intero diritto romano<sup>2</sup>, il riferimento alla *natura* non solo ci permette di comprendere una parte essenziale del diritto romano ma anche ci consente, oggi che i problemi connessi all'ambiente si presentano sempre più frequenti e drammatici, di capire specularmente il nostro stesso diritto.

<sup>1</sup> Pubblico il testo del mio contributo al Seminario *'Medio ambiente y desarrollo sostenible: protección de los bienes comunes en la era de la globalización'*, tenutosi a La Habana il 30 gennaio - 3 febbraio 2023, organizzato dalla Prof.ssa Joanna González Quevedo della Università dell'Avana e dal Prof. Antonio Saccoccio della Sapienza Università di Roma. Ho inserito qualche integrazione e correzione alla relazione e aggiunto in nota i riferimenti essenziali alla dottrina.

<sup>2</sup> Si veda C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, 158 ss.; A. BURDESE, *Ius naturale*, in *NNDI*, 9, Torino, 1963, 383 ss.; G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, Torino, 1967<sup>2</sup>, 99 ss., il quale rileva che «l'antico *ius civile* romano aveva spontaneamente alla sua base una concezione naturalistica, in quanto traduceva in termini giuridici la stessa struttura sociale romana e rispondeva a una intrinseca forza di necessità ... La visuale più ampia che nasceva dalle interferenze con altri popoli e altri ordinamenti, l'influenza delle concezioni dei filosofi e dei retori, il concetto che ha dato una formulazione teorica al *ius gentium*, portarono a mettere di fronte al diritto positivo del popolo romano una concezione più universale, che appunto faceva capo alla *natura*, alla *naturalis ratio*, al *ius naturale*». Si veda Y. THOMAS - J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. SPANÒ, Torino, 2020, sulla 'istituzionalizzazione della natura' e sul rapporto tra 'legge di natura' e 'legge umana', a partire dalla esperienza giuridica romana e medievale (Yan Thomas e Jacques Chiffolleau) fino al diritto odierno, con una analisi critica, in riferimento alla questione ambientale, della dicotomia tra soggetti e cose e del diritto soggettivo (Michele Spanò).

Il concetto di *natura* nelle fonti letterarie e giuridiche è certamente molto ampio, così che sarebbe impossibile anche solo immaginare di ridurre a unità i suoi vari significati<sup>3</sup>. Basti qui considerare l'impiego del termine *natura* per indicare quella realtà fattuale, la quale è espressione di una razionalità presente nell'ambiente in cui operano uomini e altri esseri viventi<sup>4</sup>. Possiamo anche pensare al rinvio da parte dei giuristi romani al concetto di *natura* per considerare la struttura essenziale di un certo fenomeno, una realtà esterna al diritto, dunque, nella quale gli istituti naturali si distinguono dagli istituti giuridici che di quella realtà naturale sono proiezioni concrete<sup>5</sup>.

Tale realtà naturale, poi, assurge a un più alto valore sul piano sistematico quando essa è concepita come espressione di una ragione essenziale delle cose, di quella *naturalis ratio*, che è centrale non solo nella concezione ulpiana del *ius naturale*<sup>6</sup>, ma anche nella riflessione gaiana a proposito della nozione di *ius gentium*<sup>7</sup>. Nella *natura*, la quale «con i suoi principii, modella le relazioni umane,

<sup>3</sup> Sulle varie accezioni del termine *natura* nel linguaggio giuridico romano si rinvia ancora a C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* cit., 2 ss. Si veda inoltre, nella dottrina recente, L. PELLICCIOLI, *Natura delle cose e metodo giuridico. Il «diritto naturale dei giuristi»*, Pisa, 2015, 15 ss.

<sup>4</sup> Per l'idea, nel mondo antico, della razionalità della natura si rinvia a M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 2001, 115, secondo il quale «La natura costituisce, in se stessa, un ordine razionale. In questa idea convergono gli indirizzi fondamentali della filosofia antica: dal naturalismo ionico, interpretato in termini numerici dalla scuola pitagorica, a quello di Empedocle, attraverso la cosmologia eleatica; dalla riflessione platonica e peripatetica a quella epicurea e stoica. Lo scetticismo poteva solo postularla». Si veda, però, A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in AA.Vv., *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. MANTOVANI – A. SCHIAVONE, Pavia, 2007, 209 ss. (= in IDEM, *Variae*, I, Lecce 2014, 667 ss.), il quale ritiene che il problema della razionalità della natura è risolto nella dottrina contemporanea a 'senso unico,' vale a dire come razionalità intrinseca, anche se il problema era 'aperto' ancora ai tempi di Cicerone, il quale distingue tra una 'natura come una forza irrazionale suscitante movimenti necessari nei corpi' e una natura intesa invece come 'forza razionale e ordinata che procedeva su binari precisi ed indicava causa ed effetti'.

<sup>5</sup> A proposito dei concetti di *natura* e *naturale* si veda G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano* cit., 101 ss., il quale parla di «realtà grezza, che sta al di là della assunzione nel diritto stesso, sì da potervisi contrapporre, di modo che gli istituti naturali si contrappongono all'istituto giuridico corrispondente (p. es. *naturalis possessio, naturalis obligatio*), talora ad indicare la ragione stessa delle cose, che determina istituti e norme giuridiche, quella ragione stessa delle cose, quella *naturalis ratio* che nella definizione gaiana starebbe a base del *ius gentium*, in quanto imporrebbe un diritto comune a tutti gli uomini».

<sup>6</sup> D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 *inst.*) su cui *infra* § 4. Si veda A. BURDESE, *Il concetto di 'ius naturale' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG*, 7, 1954, 411, il quale osserva che per naturali si intendono quei «fenomeni che esistono nella realtà di fatto o sono il prodotto di inderogabili leggi fisiche».

<sup>7</sup> Gai. 1,1: ... *quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur*. D. 1,1,9 (Gai. 1 *inst.*): ... *quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur*. I. 1,2,1: *quod vero naturalis ratio in-*

e così le relazioni fra le cose»<sup>8</sup>, possiamo vedere, da un lato, una razionalità che precede il diritto e, dall'altro, un ordine interno al diritto, secondo una tensione descritta fra gli altri da Cicerone, il quale mentre nel *De re publica*, 3,22,33, esalta come unica vera *lex* quella *recta ratio*, che conforme alla *natura* precede il diritto<sup>9</sup>, nelle *Partitiones oratoriae*, 129-130, rinvia a un *ius*, che si sostanzia nella dialettica tra *lex* e *natura*<sup>10</sup>.

Le tassonomie relative agli animali non umani nel sistema giuridico romano ci appaiono così elaborate attorno al concetto di *natura*. Pensiamo alla classificazione delle *ferae bestiae*, la cui condizione di libertà naturale, corrispondente a una situazione di indipendenza dall'uomo<sup>11</sup>, è intesa in relazione alla natura propria

*ter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.* Sulla 'corrispondenza' alla *naturalis ratio* con riguardo al *ius gentium* e quindi sulla 'coincidenza' tra *ius naturale* e *ius gentium* in Gaio si veda G. LOMBARDI, *Ricerche in tema di "ius gentium"*, Milano, 1946, 131 ss., il quale parla (a p. 149) della *naturalis ratio* come di una «logica naturale che si sprigiona dalla realtà obbiettiva delle cose». Di significato «descrittivo o sociologico» con riferimento a Gai. 1,1, parla M. TALAMANCA, *Ius gentium: da Adriano ai Severi*, in AA.Vv., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio. Napoli, gennaio-novembre 1996*, a cura di E. DOVERE, Napoli, 1998, 192 ss.

<sup>8</sup> Così M. BREONE, *Labeone e l'ordine della natura*, in AA.Vv., *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* cit., 265 ss.

<sup>9</sup> Cic., *rep.* 3,22,33 (si veda Lact., *Div. Inst.*, 6,8,6-9): *Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat ...*

<sup>10</sup> Cic., *Part. Or.* 129-130: 129 ... *iuris est omnis ratio nobis explicanda. Quod dividitur in duas primas partis, naturam atque legem, et utriusque generis vis in divinum et humanum ius est distributa, quorum aequitatis est unum, alterum religionis.* 130 *Aequitatis autem vis est duplex, cuius altera directae veri et iusti et, ut dicitur, aequi et boni ratione defenditur, altera ad vicissitudinem referendae gratiae pertinet, quod in beneficio gratia, in iniuria poenitio nominatur. Atque haec communia sunt naturae atque legis; sed propria legis et ea quae scripta sunt et ea quae, sine litteris, aut gentium iure aut maiorum more retinentur.*

<sup>11</sup> Tra le fonti si veda Isid., *orig.* 12,2,1-2: 1 *Bestiae dictae a vi, qua saeviunt.* 2 *Ferae appellatae, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur.* Isid., *diff.* 1,248: *Inter Feras et bestias. Omnis bestia fera, non omnis fera bestia. Bestiae namque sunt, quae morsu, vel unguibus saeviunt, ut pardi, leones, tigrides, a vastando dictae. Ferae autem etiam illae sunt quae etsi non saeviunt, tamen silvestres sunt; dictae autem ferae, quod et naturali utuntur libertate, et desiderio suo ferantur;* Virg. *gramm., epit.* 14 p. 85,18 (Huemer): *bestia dicitur de besu, hoc est more feritatis.* Gai. 2,16: *Item ferae bestiae nec mancipi sunt velut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, veluti elephanti et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorsove domari solent; nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore <notum> fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec mancipi.* Sulle *ferae bestiae* mi permetto di rinviare ai miei lavori: P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012<sup>2</sup>, 137 ss.; IDEM, *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Napoli, 2012, 107 ss. Cfr. A. WALDE – J.B. HOFFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg, 1938<sup>3</sup>, sv. *bestia*, 102; A. ERNOUT – A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1932, sv. *bestia*, 69; M.G. BRUNO, *Il lessico agricolo latino*, Amsterdam, 1969<sup>2</sup>, 104.

dell'animale<sup>12</sup>. Gli *animalia quae collo dorsove domantur*, nella celebre controversia tra Procleiani e Sabiniani in merito al momento in cui tali animali debbano essere ricompresi tra le *res Mancipi*, sono classificati in relazione alla valutazione della loro idoneità al lavoro<sup>13</sup>. Il *grex* si presenta come *corpus* unitario in forza della considerazione di quella caratteristica naturale di talune specie a vivere appunto *gregatim*<sup>14</sup>, con una identità concreta e permanente anche nel mutare dei singoli capi che compongono l'aggregato<sup>15</sup>. Se poi ci spostiamo dal piano delle tasso-

<sup>12</sup> Per C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* cit., 15, la «*Natura animalium* non ha diverso valore della *natura hominis*: indica tutto ciò che è essenza, normalità degli animali o di singoli animali, da cui la legge ricava conseguenze giuridiche».

<sup>13</sup> Sulla controversia si veda Gai. 2,15: *Sed quod diximus, et boves equos mulos asinos Mancipi esse, nunc videamus quomodo intellegendum sit. sane nostri quidem praeceptores ea animalia statim ut nata Mancipi esse putant; Nerva vera et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea Mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri Mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent.* Gai. 2,16: *Item ferae bestiae nec Mancipi sunt velut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, veluti elephanti et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorsove domari solent; nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore <notum> fuit, quo constitutebatur quasdam res Mancipi esse, quasdam nec Mancipi.* Con riferimento ai problemi connessi alla integrazione dei passi gaiiani si veda G. NICOSIA, *Animalia quae collo dorsove domantur*, in *IURA*, 18, 1967, 45 ss. (= in IDEM, *Silloge. Scritti 1956-1996*, I, Catania, 1998, 205 ss.); IDEM, *Il testo di Gai. 2.15 e la sua integrazione*, in *Labeo*, 14, 1968, 167 ss. (= in IDEM, *Silloge. Scritti 1956-1996* cit., 293 ss.). Sulle tesi di Nicosia si veda A. GUARINO, *Collo dorsove domantur*, in *Labeo*, 14, 1968, 227 ss. ([= IDEM, *Tagliacarte*, Soveria Mannelli, 1983, 105 ss.] [= in IDEM, *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 529 ss.]). In Tit. Ulp. 19,1 si trova l'espressione *quadrupes quae dorso collove domantur*, mentre in Vat. Fr. 259 (Papin. 12 resp.) è utilizzata la variante *pecora quae collo vel dorso domarentur*. Si veda Gai. 1,120 per l'elenco degli animali *Mancipi*: *animalia quoque, quae Mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini.* Per la nota polemica tra le scuole dei Sabiniani e dei Procleiani mi permetto di rinviare al mio P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., 207 ss.; e di recente M. VARVARO, *La compravendita di animali appartenenti alle res Mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA*, 56, 2013, 313 ss.

<sup>14</sup> Cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino, 1941 (= in IDEM, *Corso di diritto romano. Le cose. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo*, in *Rivista di Diritto Romano*, 1, 2001, 86 ss., da cui si cita <<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>>. Per la letteratura sulla *universitas* si veda per un primo esame B. BIONDI, *La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane*, in *Jus* (= in *Scritti giuridici in onore di Francesco Rovelli*), 6, 1955, 254 ss. (= IDEM, *La dottrina giuridica della universitas nelle fonti romane*, in *BIDR*, 61, 1958, 1 ss.; poi ripubblicato in *Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda, Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955*, Milano, 1968, 23 ss.; e in IDEM, *Scritti giuridici*, III, Milano, 1965, 119 ss., da cui si cita); A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, 1963, 31, il quale parla di un «impulso naturale» a stare aggregati.

<sup>15</sup> D. 41,3,30,2 (Pomp. 30 ad Sab.): *De tertio genere corporum videndum est. Non autem grex universus sic capitur usu quomodo singulae res, nec sic quomodo cohaerentes. Quid ergo est? Etsi ea natura eius est, ut adiectionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, ita et usucapio. Nec si quid emptum immixtum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis causa mutabitur, ut, si reliquus grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed singulae suam causam habebunt, ita ut, si quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, non tamen usucapiantur.* Sulla continuità del gregge si veda A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*

nomie a quello degli istituti giuridici che rivelano una certa attenzione della giurisprudenza romana per il comportamento animale, la *pauperies*, che si richiede essere *contra naturam*<sup>16</sup>, rivela una affinità con la responsabilità nossale del *pater familias* per i danneggiamenti inferti da *filii familias* e *servi*<sup>17</sup>.

Se dalla *natura* passiamo a considerare il concetto di ambiente, non possiamo non osservare come anche quest'ultimo termine sia assai vasto e per certi aspetti di difficile precisazione<sup>18</sup>. È noto che il termine ambiente, dal participio presente del verbo latino *ambire*, indica nella sua derivazione etimologica, lo ha ricordato Laura Solidoro, «ciò che si trova intorno ad un organismo vivente»<sup>19</sup>. Senza entrare nel merito della questione se l'ambiente sia un bene a 'struttura complessa' o a 'struttura unitaria', possiamo, quindi, utilizzare per il nostro contributo una nozione così ampia di ambiente, come quella ora richiamata, da intendersi elasticamente come sistema di relazioni fra uomo, altri esseri viventi ed elementi naturali<sup>20</sup>.

cit., 7 ss., il quale ricorda che anche in D. 5,1,76 (Alf. 6 *dig.*) è presente la idea della 'continuità' di *navis*, *populus* e *legio* al di là del mutamento di singoli elementi costitutivi; nella medesima linea di Alfeno, Seneca, nelle *Epistulae ad Lucilium* 102,6, richiama l'*exercitus*, il *populus* e il *senatus*, osservando che *corpora ex distantibus* sono quelli che *iure aut officio cohaerent*, *natura tamen diducti et singuli sunt*, cioè quelli che, anche se in natura sono separati, in diritto sono considerati una unità.

<sup>16</sup> D. 9,1,1,7 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulsisset quis vel palpatum esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.* Inst. 4,9 pr. *Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritatem pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae delantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est): puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. Denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desiit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.*

<sup>17</sup> Per i rapporti tra *pauperies* e responsabilità nossale si rinvia a M.V. GIANGRIECO PESSI, *Ricerche sull'actio de pauperie. Dalle XII Tavole ad Ulpiano*, Napoli, 1995, 211 ss.; e al mio P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., 324 ss.; e nella recente dottrina si veda G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *L'actio iniuriarum noxalis. Su alcune peculiarità della condanna nossale*, Fano, 2012, 9 ss.; E. FRANCESCON, *Il corpo nella responsabilità nossale*, in AA.VV., *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, a cura di L. GAROFALO, I, Pisa, 2015, 169 ss.

<sup>18</sup> Si veda I. FARGNOLI, *Ruina naturae e diritto romano*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 8, 2005, 1 ss., la quale rileva che «Pochi concetti sono così sfuggenti come quello di ambiente. Ne è nota la vastità, ma anche la tipica intersezione con molteplici scienze e competenze».

<sup>19</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino, 2009, 5 ss.

<sup>20</sup> Sulla struttura unitaria dell'ambiente si veda S. GRASSI, *Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell'ambiente*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, II, Milano, 1996, 926; di «natura proteiforme» parla A. ZORZI GIUSTINIANI, *La protezione dell'ambiente nuova frontiera del costituzionalismo*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, a cura di A. ZORZI GIUSTINIANI – A. GIANGIOR-

In questi termini, il rapporto tra animali non umani e ambiente ci appare come un sistema di relazioni anche confliggenti fra loro<sup>21</sup>. Cito due esempi, che sono i più importanti soprattutto in relazione al tema oggetto del mio contributo. Il primo, il più intuitivo: gli animali sono parte essenziale dell'ambiente e quindi condizionano in tutte le modalità possibili l'ambiente stesso. In tal senso, essi sono causa di inquinamento come l'uomo anche se, a differenza di quest'ultimo, incolpevole<sup>22</sup>. Ma gli animali anche rendono possibile la vita della natura e quindi la nostra. Il secondo, meno intuitivo: gli animali sono elementi dell'ambiente attraverso i quali l'uomo, in quanto anch'esso animale, prende consapevolezza della propria identità. Bruno Snell, nel suo celebre saggio sulla similitudine, ha posto bene in risalto il labirinto delle relazioni tra il mondo degli uomini e quello degli altri esseri animati, osservando che «gli animali sono lo specchio attraverso

GIO, V, Napoli, 2011, 3722; M. DI FRANCESCO TORREGROSSA, *Il valore ambientale nel bilanciamento costituzionale e gli interessi sensibili nella nuova conferenza di servizi*, in *Nomos*, 3, 2016, 1 ss. Per un quadro sintetico della definizione giuridica di ambiente si rinvia per tutti a G. SANNA, *Ambiente. Parte giuridica*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, I, Napoli, 2009, 425 ss. Per la partecipazione dei cittadini alla gestione dell'ambiente si può fare riferimento a M. FEOLA, *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Torino, 2014, 48 ss., con ampi rinvii alla dottrina. Per una visione non antropocentrica della nozione di ambiente si veda A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 85 ss. Un quadro delle diverse concezioni in tema di nozione giuridica di ambiente si trova ora in M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, 2022, 234 ss.

<sup>21</sup> S. GRASSI, *La tutela degli animali nella prospettiva della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'*, in AA.VV., *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE – L. LOMBARDI VALLAURI, in *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ – P. ZATTI, Milano, 2012, 309 ss., ritiene che la 'questione animale' sia parte della 'questione ambientale' e distingue tra 'concezione antropocentrica', la quale «favorisce una disciplina delle interazioni tra gli esseri viventi che vede l'uomo utilizzare gli animali come risorse naturali, per mezzo delle quali garantire, con la tutela dell'ambiente, la qualità delle proprie condizioni di vita» e la 'concezione ecocentrica', la quale attribuisce «all'ambiente ed alle risorse naturali un valore in sé, con l'uomo che si colloca come uno tra gli elementi vitali nell'equilibrio della biosfera».

<sup>22</sup> Si veda U. VERONESI, *L'importanza di diventare vegetariani*, in *Repubblica*, 6 giugno 2008, il quale osserva che certe forme di allevamento intensive sono tra le più gravi cause di inquinamento e di enorme spreco di risorse alimentari e ambientali: il 50% dei cereali esistenti nel mondo servirebbe ad alimentare gli animali da allevamento, mentre per 'produrre' un chilo di carne di manzo sarebbero necessari ben 30.000 litri di acqua. La tesi ora richiamata è assai comune fra ambientalisti e animalisti: si veda ad esempio E. MURGESE, *Gli allevamenti intensivi seconda causa di inquinamento da polveri sottili*, in <<https://www.greenpeace.org/italy/storia/4813/gli-allevamenti-intensivi-seconda-causa-di-inquinamento-da-polveri-sottili/>>. Si veda, però, per la tesi del ridimensionamento degli effetti inquinanti derivanti dagli allevamenti intensivi F. CORREDDU – M.F. LUNESU – M.F. CARATZU – G. PULINA, *Recalculating the global warming impact of italian livestock methane emissions with new metrics*, in *Italian Journal of Animal Science*, 22, 2023, 1, 125 ss.

so il quale l'uomo può vedere se stesso»<sup>23</sup>. Dapprima in Omero<sup>24</sup>, infatti, e poi ancora, fra gli altri, in Esopo, Simonide, Platone, il “gioco degli specchi” esprime l'ambiente nel quale si dipanano le interferenze tra il mondo degli uomini e quello degli animali non umani<sup>25</sup>. Un gioco ambiguo, non lineare, perché l'uomo affascinato dal regno animale al quale appartiene, nella storia del pensiero occidentale, per dirla parafrasando le *Cronache Marziane* di Ray Bradbury, si è (il più delle volte) adoperato per dimenticare il senso di questa appartenenza ed essere quindi solo un uomo<sup>26</sup>.

È questo l'invito che ci proviene dalla importante riflessione di Giorgio Agamben a ripensare il concetto di umanità: «se la cesura fra l'umano e l'animale passa innanzi tutto all'interno dell'uomo, allora è la questione stessa dell'uomo – e dell'«umanesimo» – che dev'essere posta in modo nuovo ... chiedersi in che modo – nell'uomo – l'uomo è stato separato dal non-uomo e l'animale dall'umano, è più urgente che prendere posizione sulle grandi questioni, sui cosiddetti valori e diritti umani. E, forse, anche la sfera più luminosa delle relazioni col divino dipende, in qualche modo, da quella – più oscura – che ci separa dall'animale»<sup>27</sup>.

### 1. *Il problema del diritto ambientale a Roma*

Prima di inoltrarci nella analisi delle relazioni tra animali e ambiente, mi sembra importante considerare brevemente una questione di fondo relativa alla ammissibilità e alla utilità di uno studio dell'ambiente così specificato per la esperienza romana.

<sup>23</sup> B. SNELL, *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, tr. it. di V. DEGLI ALBERTI – A. SOLMI MARIETTI, Torino, 1963, 285 ss.

<sup>24</sup> Si pensi al racconto del cane Argo, in *Od.* XVII 292-326, in cui il rapporto simpatetico fra uomo e animale non umano è descritto attraverso il riferimento alla fiducia reciproca. Una relazione che in Omero è comunque presente anche nell'episodio della maga Circe, *Od.* X 240, la quale, trasformando in porci Ulisse e i suoi compagni, nega il valore della reciproca fiducia senza però riuscire ad annullare il senso della continuità fra uomo e animali. Mentre nella rappresentazione dei tipi femminili contenuta nel frammento 7 di Semonide, le donne traggono i vizi e le virtù dagli animali che le hanno generate, nel *Timeo*, 90 e ss., di Platone sono gli animali a trarre dagli esseri umani i loro vizi. Sulla concezione delle donne in Simonide e in Platone si veda E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1983<sup>2</sup>, 44 ss.

<sup>25</sup> Sul ‘gioco degli specchi’ ha scritto pagine molto belle M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo*, Milano, 1996<sup>3</sup>, 22 ss.; più di recente si veda D. LOSCALZO, *La mediazione degli animali nel rapporto con la divinità presso i greci*, in *Voci. Annuale di Scienze Umane*, 9, 2012, 71 ss. Indaga ora molto efficacemente i problemi connessi alla identità uomo/animale non umano F. MIGLIORINO, *Un animale in più efferati, inumani, mostruosi nelle maglie del diritto*, in AA.VV., *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di L. SOLIDORO, Torino, 2019, 155 ss.

<sup>26</sup> R. BRADBURY, *Martian Chronicles*, 43, 1950.

<sup>27</sup> G. AGAMBEN, *L'aperto. L'uomo e l'animale*, Torino, 2002, 24.



Sotto il profilo della ammissibilità possiamo osservare che la scienza giuridica odierna, nel definire l'ambito e la funzione del diritto ambientale, rispetto ad altre partizioni 'tradizionali' quali specialmente quelle di diritto civile, penale, amministrativo e internazionale, ha opportunamente messo in rilievo l'esigenza di distinguere l'attenzione di una certa società per l'ambiente dalla tutela giuridica di esso<sup>28</sup>. Ciò pone, in altri termini, per la scienza giuridica il compito di individuare, in relazione ai caratteri del momento storico considerato, natura e obiettivi del diritto ambientale. Compito arduo in quanto fenomeni quali la industrializzazione e la globalizzazione, da un lato, e la sempre maggiore sensibilità ambientalistica, dall'altro, determinano contrazione o espansione degli ambiti del diritto ambientale e con esse degli interessi protetti. In particolare, la scienza giuridica ha tentato di assolvere tale compito di inquadramento soffermando l'attenzione sul valore giuridico dell'ambiente e sulla origine stessa del diritto ambientale, riconducibile storicamente alla esigenza di affrontare in una dimensione sovranazionale problemi quali le esalazioni industriali o il contenimento di fiumi o laghi<sup>29</sup>. Fenomeni che sarebbe ora arbitrario tentare di inquadrare per andare alla ricerca di una nozione di ambiente e di diritto ambientale utilizzabile ovunque e in ogni momento storico. È certo che, al di là di una difficile corrispondenza tra le riflessioni antiche in tema di protezione della natura e quelle della dottrina moderna<sup>30</sup>, è possibile riscontrare nelle fonti letterarie<sup>31</sup> e nelle fonti giuridiche una diffusa consapevolezza delle conseguenze nocive dell'attività umana sull'ambiente<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Per la 'emersione dell'interesse ambientale' si veda G. Rossi, *Storicità e gradualità della emersione dell'interesse ambientale nella sfera giuridica*, in AA.Vv., *Diritto dell'ambiente*, a cura di G. Rossi, Torino, 2011, 3 ss.

<sup>29</sup> Per la ricostruzione del carattere sovranazionale del diritto dell'ambiente si veda ancora G. Rossi, *Le fonti*, in AA.Vv., *Diritto dell'ambiente* cit., 30 ss.

<sup>30</sup> Si veda per una critica alla tesi in merito alla esistenza di una coscienza ecologica nell'antichità M. FIORENTINI, *Diritto e salubritas. Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, in *Index*, 34, 2006, 355 ss.; IDEM, *Diritto e salubritas. Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, in *Index*, 35, 2007, 325 ss. Per una ricostruzione minuziosa dello stato della dottrina in tema di ambiente nella antichità, I. FARGNOLI, *Ruina naturae* e diritto romano cit., 6 ss.

<sup>31</sup> Sulla concezione dell'ambiente nel mondo antico, con ampi riferimenti alle fonti letterarie, si veda O. LONGO, *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, in *Aufidus*, 6, 1988, 7 ss.; P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo, 1990, 17 ss.; IDEM, *L'uomo e la natura nel mondo romano*, in *Atti del Convegno nazionale di Studi Torino L'uomo antico e la natura, Torino 28-30 Aprile 1997*, a cura di R. UGLIONE, Torino, 1998, 105 ss.; C. BEARZOT, *Uomo e ambiente nel mondo antico*, in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze* VII/2, 2010, 2; D. BONANNO – C. BONNET, *Uomo e ambiente nel mondo greco: premesse, risultati e piste di ricerca*, in *Hormos*, 10, 2018, 89 ss., con ampi riferimenti alla letteratura.

<sup>32</sup> Un quadro generale dei problemi ambientali nel mondo romano si trova in R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen im Römischen Recht*, Aachen, 1996; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., 43 ss.; A. CIN-

Nell'età arcaica l'attenzione per i problemi giuridici connessi all'ambiente passava attraverso il piano della *religio* con risvolti importanti anche sul piano del *ius*. Basti pensare alla idea dell'«aumento della città» (*civitas augescens*: D. 1,2,2,7 [Pomp. *libro singularem enchiridii*])<sup>33</sup>, la quale è espressione della esigenza di una armonica relazione fra dèi, uomini e natura, alla cui salvaguardia sovrain-tendono gli àuguri, preposti, come ricorda Cicerone (*leg.* 2,22), anche a favorire la crescita delle piantagioni e della salute del popolo<sup>34</sup>. Sempre sul piano della *religio* si fonda la tutela dei boschi sacri (Prop., *el.* 4,4,3-6; 4,9,23-30; Plin., *nat. hist.* 12,2,3)<sup>35</sup>. Nelle XII Tavole sono presenti norme dalle quali emerge una certa attenzione anche nei confronti dell'ambiente: così quelle disposizioni che proibiscono la sepoltura all'interno della città (Tab. 10,1)<sup>36</sup>; che sanzionano il taglio

COTTA, *L'ambiente, l'Antico e noi. Premesse storiche ad uno studio in materia di diritto penale dell'ambiente*, in *Historia et ius*, 9, 2016, 1 ss., <[http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/cin-cotta\\_9.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/cin-cotta_9.pdf)>.

<sup>33</sup> D. 1,2,2,7 (Pomp. *libro singularem enchiridii*): *Augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum*. Sul significato di 'civitas augescens' si veda P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, XIV ss.; M.P. BACCARI, *Il concetto giuridico di 'civitas augescens' origine e continuità*, in *SDHI*, 61, 1995 (= in *Studi in memoria di Gabrio Lombardi*, II, Roma, 1996), 759 ss.; EADEM, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, 55 ss.; P. CATALANO, *A proposito di 'civitas augescens' (D. 1.2.2) e 'civitas amplianda' (C. 7.15.2)*, in *Index*, 46, 2018, 679 ss.; M. CACCIARI, *Il mito della civitas augescens*, in *Il Veltrò. Rivista della civiltà italiana*, 2-4, 41, marzo-agosto 1997, 161 ss.; R. MARINI, *Attualità e ricchezza dell'idea giuridica di civitas augescens*, in *Imperium, Staat, Civitas. Ein kritischer Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht/Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione postmoderna del potere, Atti del Convegno di Villa Vigoni 19-21 marzo 2013*, a cura di E. CALORE – R. MARINI, Stuttgart, 2015, 207 ss.; A. SACCOCCIO, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis patria*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un 'Codice' per Curitiba*, a cura di D. D'ORSOGNA – G. LOBRANO – P.P. ONIDA, Napoli, 2016, 125, 137 ss.; A. CALORE, *'Cittadinanze' nell'antica Roma*, I, *L'età regia*, Torino, 2018, 38 ss.; L. CEGLIA, *Communio iuris: condivisione ed estensione dei diritti civili nella civitas romana*, Bucarest, 2020, 332 ss.

<sup>34</sup> Cfr. L. MONACO, *Sensibilità ambientali nel diritto romano, tra prerogative dei singoli e bisogni della collettività*, in *Teoria e Storia del diritto privato*, 5, 2012, 6 ss.

<sup>35</sup> Si veda da ultimo A. BANFI, *A proposito di boschi sacri nell'esperienza giuridica romana*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 68, 2, 2021, 99 ss.; A. TRIGGIANO, *Profili di tutela del bosco sacro nell'esperienza giuridica romana*, in *AA.Vv., I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. GAROFALO, II, Napoli, 2016, 473 ss.

<sup>36</sup> Sulle ragioni del divieto di sepoltura entro le mura della città si veda F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane. Le «actiones populares»*, Napoli, 1953, 75 ss.; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, 23; 60; 146 ss. Con riferimento agli aspetti 'ambientalistici' di tale divieto si veda M. SALAZAR REVUELTA, *Régimen jurídico de las res religiosas y la prohibición de exhumación en el derecho romano*, AA.Vv., *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, I, *Derecho administrativo y Derecho Medioambiental IV*, I, Madrid, 2021, 532 ss.; e in relazione specifica al *ius naturale* G. SUÁREZ BLÁZQUEZ, *Parámetros Históricos y Jurídicos, Romanos y Medievales, para la Protección Universal de los Recursos Naturales*, in *AHDE*, 90, 2020, 9 ss.; e ora sul 'rituale funerario' a Roma L. D'AMATI, 'Dis Manibus (Sacrum)'. *La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, 27 ss.

degli alberi altrui (Tab. 8,11=Plin., *nat. hist.* 17,1,7)<sup>37</sup>; che prevedono l'illecito di "incantamento delle messi" (XII Tab. 8,8a)<sup>38</sup> e di incendio doloso (XII Tab. 8,10 = D. 47,9,9 [Gai. 4, *ad l. XII Tab.*])<sup>39</sup>. In tali norme, oltre al fine della conservazione della proprietà privata, è presente anche quello della tutela di beni essenziali sul piano pubblico. Nella giurisprudenza romana (ad esempio in D. 43,23,1,2 [Ulp. 71 *ad. ed.*] e in D. 50,16,86 [Cels. 5 *dig.*]) vi è poi una certa considerazione per la *salubritas* delle città e delle campagne, la tutela delle acque e la valutazione delle immissioni conseguenti alle attività industriali<sup>40</sup>. Nella età repubbli-

<sup>37</sup> Si veda O. CARRELLI, *I delitti al taglio degli alberi e di danneggiamento alle piantagioni nel diritto romano*, in *SDHI*, 5, 1939, 329 ss. Si veda, però, per la critica sul valore 'ambientalistico' della disposizione relativa al taglio di alberi, M. FIORENTINI, *Diritto romano e ambiente. Corso di Diritto Romano*, in <[https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod\\_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf)>, il cui cap. 11, 75 ss., significativamente intitolato 'La tutela dei boschi nell'antichità ha avuto un'impronta ecologista?', contiene un ampio esame delle tesi di J.L. ZAMORA MANZANO, *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal*, Madrid, 2003. È condivisibile l'affermazione di Mario Fiorentini, secondo il quale se «il silenzio delle fonti giuridiche non vale a dimostrare l'inesistenza di un fenomeno economico o sociale, così, al contrario, la sola presenza di mezzi processuali di difesa degli ambienti silvicoli non è sufficiente a dimostrare un proposito ambientalista, neanche in embrione. Sarebbe invece necessario verificare volta per volta se questi mezzi avessero come loro fine precipuo la difesa del patrimonio boschivo». Tuttavia, continuo a credere che la disposizione relativa al taglio di alberi altrui, pur non essendo volta espressamente a proteggere un interesse ambientalistico, possa avere avuto comunque un significato complessivo nella tutela indiretta dell'ambiente.

<sup>38</sup> Sul *malum carmen incantare* si veda A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, I, *Età repubblicana*, Milano, 1979, 1 ss.; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London, 1996, 677 ss.; F. ZUCCOTTI, «... 'Qui fruges excantassit ...'» *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII.8*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1988, 83 ss.; R. FIORI, *Il processo privato*, in XII Tabulae. *Testo e commento*, a cura di M.F. CURSI, I, Napoli, 2018, 87 ss.; M. HUMBERT, *La Loi des XII tables. Édition et commentaire*, Rome, 2018, 403 ss.; M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in XII Tabulae. *Testo e commento*, a cura di M.F. CURSI, II, Napoli, 2018, 485 ss.; C. MASI DORIA, *Il diritto agrario romano. Spunti in tema di origini di una disciplina giuridica moderna, regolamentazione antica dell'agricoltura e mito (anche fascista) di Roma*, in *Segmenti della ricerca antichistica e giusantichistica negli anni Trenta*, a cura di P. BUONGIORNO – A. GALLO – L. MECELLA, II, Napoli, 2022, 553 ss.

<sup>39</sup> Cfr. M.N. LÓPEZ GÁLVEZ, *Incendios en el paisaje rural: penas y resarcimiento del daño en derecho romano*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, a cura di A. PALMA, Napoli, 2009, 2681 ss.; O. MARLASCA MARTÍNEZ, *Observaciones sobre las sanciones en los casos de incendio fuentes romanas y visigodas*, in AA.VV., *El derecho penal: de Roma al derecho actual, VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Romano*, coord. por F. CAMACHO DE LOS RÍOS – M. ARÁNZAZU CALZADA GONZÁLEZ, Madrid, 2005, 369; L. MINIERI, *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli, 2012, 6 ss.; F.M. LUCREZI, *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, VI, Torino, 2012, 3 ss.

<sup>40</sup> Si veda A. DI PORTO, *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza*, I, *Il ruolo di Labeone*, Milano, 1990; IDEM, *La gestione dei rifiuti a Roma fra tarda Repubblica e primo Impero. Linee di un modello*, in AA.VV., *Societas – ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli, 1999, 41 ss. (il saggio è stato ripubblicato con il titolo *I 'rifiuti' a Roma fra repubblica e impero. Linee della*

cana e in quella imperiale la tutela ambientale era mista, in quanto si fondava su un intervento pubblico e privato<sup>41</sup>. I magistrati romani garantivano la salubrità dei luoghi pubblici (Sen., *Ep. ad Luc.* 11,86,10) attraverso loro incaricati addetti alla vigilanza e mediante sanzioni pecuniarie a carico di coloro che contaminavano le acque (Front., *de aq.* 97,5-6; *lex rivi incerta* [FIRA III, 224 s.]). Dal III-II sec. a.C. l'editto del pretore gettò le basi per una tutela della *salubritas* attraverso impiego di interdetti a ciò specificamente rivolti o la estensione di essi a tale fine. Si possono ricordare alcuni interdetti popolari a tutela dei beni pubblici, tra cui quelli *de locis et itineribus publicis*<sup>42</sup> e *de fluminibus publicis et de rivis*<sup>43</sup>, al fine di ostacolare l'inquinamento dei luoghi pubblici e garantire la navigabilità dei fiumi, e *de cloacis* funzionale a garantire le operazioni di pulizia e manutenzione della cloaca per la salute pubblica<sup>44</sup>. A ciò si aggiungeva, a partire dalla età

*disciplina*, in IDEM, *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis*, Torino, 2014, 83 ss.); A. WÄCKE, *Umweltschutz im römischen Recht?*, in *Orbis Iuris Romani*, 7, 2002, 101 ss.

<sup>41</sup> Così A. TRISCIUOLIO, *Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)*, in *Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica*, M.I. Álvarez Ledesma y R. Cippitani (coord.), Roma-Perugia-México, 2013, 693 ss.

<sup>42</sup> Sugli interdetti popolari a tutela delle *res in usu publico* si veda D. 43,1,1 pr. (Ulp. 67 *ad ed.*) *Videamus, de quibus rebus interdicta competunt ... Quae sunt alicuius, haec sunt aut publica aut singulorum. Publica: de locis publicis, de viis deque fluminibus publicis. Quae autem singulorum sunt, aut ad universitatem pertinent, ut interdictum quorum bonorum, aut ad singulas res, ut est interdictum uti possidetis, de itinere actuque*. D. 43,7,1 (Pomp. 30 *ad Sab.*): *Cuilibet in publicum petere permittendum est id, quod ad usum omnium pertineat, veluti vias publicas, itinera publica: et ideo quolibet postulante de his interdictur*. D. 43,8,2 pr.-2 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Praetor ait: "Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. De eo, quod factum erit, interdictum non prospicitur. 1. Hoc interdictum prohibitorium est. 2. Et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet. Propter quod si quod forte opus in publico fiet, quod ad privati damnum redundet, prohibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem hoc interdictum propositum est*. Per un esame delle fonti ora citate si veda A. DI PORTO, *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino, 2013, 26 ss.

<sup>43</sup> D. 43,8,2,20 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Ait praetor: "In via publica itinereve publico facere inmittere quid, quo ea via idve iter deterius sit fiat, veto"*. D. 43,8,2,35 (Ulp. 68 *ad ed.*) *Praetor ait: "Quod in via publica itinereve publico factum immisum habes, quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas"*.

<sup>44</sup> D. 43,23,1,3 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Hoc autem interdictum propositum est de cloacis privatis: publicae enim cloacae publicam curam merentur*. Per la dottrina sui 'rimedi' a garanzia del funzionamento delle condotte fognarie si rinvia a A. BISCARDI, *Interdicta de cloacis privatis*, in *NNDI*, VIII, Torino, 1962, 798 ss.; A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, 141 ss.; F. VALLOCCHIA, *Lex Metilia fullonibus dicta. Studi su una legge e una categoria produttiva*, in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. SERRAO, II, Napoli, 2000, 341 ss.; IDEM, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di incommodum publicum (a proposito di D. 43.10.1)*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 1 ss.; R. SCEVOLA, *Utilitas publica. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, II, Padova, 2012, 129 ss.; V. ABELANDA, *El agua res commune omnium: acciones procesales e interdictos romanos en defensa de su acceso y conservación*, Ciudad de Buenos Aires, 2015, cap. II. 'Interdictos y acciones procesales romanas en defensa del acceso y conservación del agua'; M. FIORENTINI, *Cloache e sanità urbana nello specchio*

augustea, l'*interdictum quod vi aut clam*, alla base del quale per il giurista Labeone (D. 43,24,11 pr. [Ulp. 71 *ad. ed.*]) sembrano esservi le medesime prospettive di tutela della *salubritas*<sup>45</sup>. Dalla epoca classica, specialmente quando l'aggressione all'ambiente avveniva in uno spazio pubblico, per la tutela era assegnato un ruolo essenziale a qualsiasi cittadino. Il giurista Nerva padre (D. 43,8,2,29 [Ulp. 68 *ad. ed.*]) ammetteva l'impiego dell'interdetto *ne quid in loco publico vel in itinere fiat*<sup>46</sup>, al quale poteva ricorrere il cittadino per le attività che avessero avvelenato l'aria in spazi pubblici. L'aria, l'acqua corrente, il mare e il lido del mare erano considerati, nella classificazione del giurista Marciano (D. 1,8,2 pr.-1 [Marc. 3 *inst.*]), fra le *res communes omnium*, in quanto appartenenti per diritto naturale a tutti gli uomini, concezione questa che oggi, sul piano sovranazionale, è apprezzata in funzione di una universale loro fruizione<sup>47</sup>. Emerge oggi anche la tenden-

*del diritto*, in *Index*, 46, 2018, 320 ss.; IDEM, *Cloache e sanità urbana: attività pretoria, prassi private e riflessioni giurisprudenziali*, in AA.VV., *I sistemi di smaltimento delle acque nel mondo antico*, a cura di M. BUORA – S. MAGNANI, Trieste, 2018, 21 ss.; M. GIAGNORIO, *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Bari, 2020, 75 ss.

<sup>45</sup> Sull'impiego dell'*interdictum quod vi aut clam* in materia di inquinamento si veda E. NARDI, *Inquinamento e diritto romano*, in *Studi in onore di Tito Carnacini*, III, Milano, 1984, 755 ss. (= in *Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Rendiconti*, 70, 1981-1982, 135; e in *Scritti minori*, I, rist. an., Bologna, 1991, 585 ss.); A. DI PORTO, *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza*, I cit.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'interdetto quod vi aut clam e il suo ambito di applicazione*, in *Index*, 21, 1993, 264 ss.; IDEM, *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996, 1 ss.; R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen im Römischen Recht*, Aachen, 1996, 26 ss.; I. FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdictum quod vi aut clam*, Milano, 1998, 1 ss.; EADEM, *Ruina naturae e diritto romano* cit., 8 ss., con altri riferimenti alla letteratura.

<sup>46</sup> Sul fondamento della tutela della salubrità connesso all'interdetto citato si veda A. DI PORTO, *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza*, I, *Il ruolo di Labeone* cit., 141 ss.; IDEM, *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis*, Torino, 2014, 83 ss.; contra A. SCHIAVON, *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Napoli, 2019, 128 ss.

<sup>47</sup> Sulla necessità di 'ripensare' le risorse ambientali in termini di appartenenza comune e di titolarità popolare delle azioni a tutela di esse, si veda G.C. SEAZZU, *Res communes omnium oggi. Il paradosso dominante e il ripensamento necessario*, Bari, 2020, 45 ss. In generale sulle *res communes omnium*, oltre al saggio ormai 'classico' di A. DELL'ORO, *Le «res communes omnium» dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati*, 31, 1962-63, 237 ss. (= in *La cattedra e la toga. Scritti romanistici di A. Dell'Oro*, a cura di I. FARGNOLI – C. LUZZATI – R. DELL'ORO, Milano, 2015, 173 ss.), si veda F. VALLOCCHIA, *Studi sugli acquedotti pubblici romani*, I. *La struttura giuridica*, Napoli, 2012, 111 ss.; IDEM, *Studi sugli acquedotti pubblici romani*, II. *L'organizzazione giuridica*, Napoli, 2012, 143 ss.; V. ABELEND, *El agua res commune omnium: acciones procesales e interdictos romanos en defensa de su acceso y conservación* cit., cap. I. 'El agua res commune omnium'; M. FALCON, 'Res communes omnium': vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, in AA.VV., *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. GAROFALO, I, Napoli, 2016, 107 ss.; D. DURSI, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017, con ampi riferimenti alla letteratura; A. CAPURSI, *The end of res communes omnium*, in AA.VV., *A New Role for Roman Taxonomies in the Future of Goods? Atti del convegno di Padova (19 maggio 2022)*, a cura di M. FALCON – M. MILANI, Napoli, 2022, 59 ss.

za a individuare un 'modello' nella protezione antica delle *res publicae in publico usu* mediante interdetti popolari, che meglio consentono forme di partecipazione popolare all'uso dei 'beni comuni'<sup>48</sup>.

I numerosi riferimenti contenuti nelle fonti romane a problemi in materia ambientale, quali ad esempio quelli relativi allo sfruttamento delle miniere, al disboscamento, all'inquinamento idrico e agli interventi di bonifica, alle sofisticazioni alimentari, sono espressione di una consapevolezza della importanza dell'ambiente, in linea con quell'obiettivo essenziale che oggi indichiamo con la formula dello 'sviluppo sostenibile'<sup>49</sup>. Le ragioni, che hanno provocato più di una qualche riserva in uno studioso molto attento alle questioni ambientali come Mario Fiorentini, pongono serie questioni che andrebbero esaminate con più attenzione di quanto ora possibile<sup>50</sup>. Ma il nucleo centrale di quella dottrina romanistica, che ha ritenuto di poter individuare una sorta di coscienza ambientale e un 'diritto ambientale' a Roma, mi sembra ancora condivisibile. Come ha scritto Laura Solidoro: «il rispetto per la natura (quale valore autonomo, ma anche rapportato al primario interesse dell'uomo di sopravvivere, e decorosamente) non si ottiene facendo esclusivamente leva sulla repressione giuridica delle aggressioni all'ambiente, ma anche attraverso la diffusione, tra le popolazioni, del convincimento della necessità di attuare un comportamento rispetto del nostro *habitat*. Pensiero, diffusione della cultura ecologica, regolamentazione giuridica: questi tre poli devono necessariamente interagire»<sup>51</sup>. Il che è come dire, con riferimento al tema del mio contributo, che, alla domanda se i romani abbiano o no sentito il problema della tutela ambientale e degli animali non umani, la risposta non si evin-

<sup>48</sup> Si veda A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e «class actions»*, in «*Actio in rem*» e «*actio in personam*». In ricordo di M. Talamanca, a cura di L. GAROFALO, I, Padova, 2011, 713 ss.

<sup>49</sup> Si veda per l'analisi delle diverse forme di aggressione all'ambiente a Roma L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., 43 ss. Sulla nozione di 'sviluppo sostenibile' si rinvia, nella più recente dottrina, a S. PEDRABISSI, 'Sviluppo sostenibile: l'evoluzione giuridica di un concetto mai definito', in *Revista Ibérica Do Direito*, 1,1, 2021, 133 ss., <<https://revistaibericadodireito.pt/index.php/capa/article/view/31>>.

<sup>50</sup> Per M. FIORENTINI, *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, in *Index*, 34, 2006, 353 ss., bisognerebbe evitare di affermare in maniera acritica che «qualsiasi mezzo processuale, per il solo fatto di essere destinato alla tutela di una porzione dell'ambiente (qualità dell'aria e delle acque, tenuta dei fiumi, impedimento dei ristagni), fosse solo per questo introdotto con finalità di tutela ambientale. In altri termini, la strada maestra per rispondere alla domanda è indagare su quale fosse il bene protetto». Quella di Fiorentini, nel fare leva sull'interesse protetto, è una impostazione assai utile allo studio del diritto ambientale nell'antica Roma. Tuttavia, l'osservazione dello studioso, secondo cui «il mondo antico è intervenuto incisivamente sull'aspetto igienico-sanitario, elaborando empiricamente regole che oggi definiremmo di sanità pubblica», non significa che gli stessi mezzi non abbiano potuto assolvere anche al compito di preservare l'ambiente.

<sup>51</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., XVII.

ce attraverso il solo riferimento alle disposizioni giuridiche, ma anche attraverso il riferimento a quelle fonti letterarie che descrivono il pensiero complessivo del mondo romano sulle relazioni fra animali non umani e ambiente.

Sotto il profilo della utilità di una analisi storico-giuridica relativa ai problemi ambientali è importante osservare che l'intento del giurista non può essere banalmente antichistico. Specialmente nell'affrontare un tema quale quello delle relazioni tra animali non umani e ambiente, occorre tenere a mente anzitutto l'insegnamento di Giuseppe Grosso a proposito del valore del diritto romano in funzione della soluzione di problemi giuridici del presente<sup>52</sup>.

Lo studio storico-giuridico così orientato ci offre oggi la via per analizzare tali relazioni senza il condizionamento dovuto a sovrapposizioni antropocentriche connesse all'uso delle categorie giuridiche moderne di soggetto e di oggetto di diritto<sup>53</sup>. Negli ultimi anni, l'attenzione della dottrina giuridica si è concentrata sulla questione se l'animale sia o no un soggetto di diritto. Mentre nella dottrina romanistica è fino ad oggi dominante l'idea che gli animali non umani siano semplicemente una cosa e dunque un oggetto di diritto<sup>54</sup>, nella dottrina di diritto positivo è invece frequente riscontrare tesi volte a sostenere che essi debbano essere considerati soggetti di diritto e si parla di 'diritti degli animali'<sup>55</sup>. Entram-

<sup>52</sup> Si veda G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano* cit., VII ss.

<sup>53</sup> Nella vasta letteratura sulle categorie giuridiche di soggetto e di oggetto di diritto, con riferimento alla loro applicazione al sistema giuridico romano, si rinvia per tutti a P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, 169 sgg.; IDEM, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli, 2001, 97 ss.

<sup>54</sup> Si veda ad esempio M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1989, 379, il quale rileva che «Il termine *res*, che noi traduciamo 'cosa', assume nelle fonti giuridiche romane significati molteplici. Più spesso vuol dire effettivamente 'cosa' nella sua accezione più propria di 'oggetto materiale' (con riferimento anche a terreni, edifici, schiavi ed animali)»; per A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001<sup>12</sup>, 316: «per *res* (o '*bona*', '*beni*') furono intesi: in senso stretto, le entità materiali e gli animali subumani; in senso lato, anche gli schiavi». Ricostruisco lo stato della dottrina sulla condizione giuridica dell'animale non umano in P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., 8 ss.; IDEM, *Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano*, in AA.VV., *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi, Archivio di Stato di Salerno, maggio 2009*, a cura di E. GRANITO – F. MANZIONE, Roma, 2010, 159 ss.

<sup>55</sup> Sulla soggettività giuridica degli animali non umani e il problema dei 'diritti degli animali' si veda C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto*, in AA.VV., *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, a cura di A. MANNUCCI – M. TALLACCHINI, Milano, 2001, 111 sgg.; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 1 ss.; D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, in AA.VV., *La questione animale* cit., 823 ss.; M. GASPARI, *La dicotomia 'persona-cosa' e gli animali*, *ibidem*, 295 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, 1 ss.; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana* cit., 25 ss.; U. VINCENTI, *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Napoli, 2014<sup>3</sup>, 369 ss.; M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022, 9 ss.; e ora, con riferimenti alla esperienza giuridica latinoamericana, D. NAVARRO SÁN-

be queste concezioni, quella che potremmo chiamare ‘oggettivistica’ da un lato e quella ‘soggettivistica’ dall’altro, in quanto condizionate da quelle sovrapposizioni antropocentriche di cui si è detto, non ci permettono, però, di cogliere adeguatamente il valore delle relazioni tra animali e ambiente nel sistema giuridico romano. Mi sembra che, se ci libera da tali condizionamenti antropocentrici, si possa trovare nel diritto romano una chiave di lettura diversa e più utile delle relazioni tra uomo e altri esseri animati che negli ultimi anni viene riproposta con sempre più forza e autorevolezza<sup>56</sup>.

Alla idea della partecipazione degli animali non umani al diritto, che troppo spesso il pensiero animalista ha ritenuto essere una elaborazione recente, soprattutto di derivazione anglosassone<sup>57</sup>, finendo quindi col dimenticare che la concezione di un diritto comune a uomini e altri animali trova nella filosofia greca e poi nel diritto romano la sua prima affermazione<sup>58</sup>, si aggiunge oggi la tesi che il diritto non solo non debba essere inteso come una creazione riservata ai soli esseri umani, ma sia uno strumento fondamentale per la costruzione di relazioni equilibrate

CHEZ, *De la res romana al pleno reconocimiento de la personalidad jurídica: el avance imparable del derecho Animal*, in AA.VV., *A New Role for Roman Taxonomies in the Future of Goods? Atti del convegno di Padova (19 maggio 2022)* cit., 343 ss.

<sup>56</sup> Particolare apprezzamento merita il tentativo di superare la dicotomia soggetto-oggetto di diritto con riguardo alla condizione degli animali non umani: si veda L. LOMBARDI VALLAURI, *Abitare pleromáticamente la terra*, in AA.VV., *Il meritevole di tutela. Studi per una ricerca coordinata da L. LOMBARDI VALLAURI*, Milano, 1990, VII ss., il quale pone in rilievo la necessità di tutelare la vita «se possibile, indivisibilmente» e rileva che «la brutale oggettivazione, reificazione, mortificazione che i procedimenti industriali di allevamento, macellazione, lavorazione perpetrano sugli animali-massa, sugli animali-macchina loro sottoposti falsifica violentemente la realtà. Dalla simbiosi non certo paritetica, ma certo simpatetica, partecipativa, che ha accomunato uomini e animali nei millenni pre-moderni, si è passati, attraverso l’industrialismo concentrazionario, a uno smisurato rapporto persona-cosa, soggetto-oggetto, che a sua volta legittima erroneamente, nell’immaginale umano, la negazione della soggettività animale».

<sup>57</sup> Per una prima analisi della letteratura anglosassone sulla “questione animale” si veda T. REGAN – P. SINGER, *Diritti animali, obblighi umani*, tr. it. di P. GARAVELLI, Torino, 1987; P. SINGER, *In difesa degli animali*, tr. it. di S. NESI SIRGIOVANNI, Roma, 1987; IDEM, *Il movimento di liberazione animale*, a cura di P. CAVALIERI – A. PILLON, Torino, 1989; T. REGAN, *I diritti animali*, tr. it. di R. RINI, Milano, 1990; P. CAVALIERI – P. SINGER, *Il Progetto Grande Scimmia: eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Roma, 1994; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1997; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; AA.VV., *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente*, a cura di A. MANNUCCI – M. TALLACCHINI, Milano, 2001; L. GALLEN – F. VIOLA – F. CONIGLIARO, *Animali e persone: ripensare i diritti*, Milano, 2003; P. SINGER, *Liberazione animale*, a cura di P. CAVALIERI, tr. it. di E. FERRERI, Milano, 2003; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, nuova edizione riveduta e aggiornata, Roma-Bari, 2005; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetto* cit., 39 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in AA.VV., *La questione animale* cit., 281 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche* cit., 43 ss.

<sup>58</sup> Si veda il mio P.P. ONIDA, *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Napoli, 2012, 55 ss.



fra tutti gli esseri animati e l'ambiente<sup>59</sup>. È questa una concezione, riconducibile propriamente alla giurisprudenza romana, che ha un grande valore sul piano della tutela dell'ambiente e che potremmo definire biocentrica, in cui l'uomo, pur continuando ad essere parte essenziale di quel diritto e perciò maggiormente responsabile nei confronti dell'ambiente in cui vive, non è l'unica parte.

## 2. *Ambiente ed Enciclica Laudato si'*

La ripresa, negli ultimi anni, degli studi giuridici sulla nozione antica di *persona*, la quale presenta una sua concretezza contro le moderne e astratte categorie di soggetto e di oggetto<sup>60</sup>, si pone in linea con l'esigenza della scienza giuridica di superare la concezione ora fortemente in crisi dell'Uomo inteso come signore incontrastato dell'universo. Proprio alla nozione di *persona* si guarda oggi per favorire l'apertura degli uomini verso gli 'altri': non solo verso i propri simili, ma anche verso l'ambiente e gli animali non umani, in una ottica di perseguimento del bene comune<sup>61</sup>.

La prospettiva biocentrica, con la esigenza di assicurare un rispetto per tutti gli esseri animati nelle loro relazioni con l'ambiente, è alla base della *Lettera Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune* (2015)<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti* cit., 89 ss.

<sup>60</sup> Si veda P. CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12* cit., 117, il quale osserva come la nozione di 'soggetto di diritto' sia «docile strumento del 'diritto oggettivo' di poteri privati, statali e internazionali, oggi tutti 'soggetti' della (o alla?) globalizzazione».

<sup>61</sup> Sul rapporto tra persona e ambiente sono molto suggestive le osservazioni di S. TAFARO, *Centralità dell'uomo (Persona)*, in AA.Vv., *Studi per Giovanni Nicosia*, VIII, Milano, 2007, 151 ss., per il quale «Il termine persona, nel diritto, deve essere rivitalizzato e proiettato in una visione planetaria. Solo così l'Uomo, la Sua dignità, il Suo futuro, potranno essere salvaguardati, uscendo dalle mistificazioni di un linguaggio ambiguo, che in nome dei valori, in nome della persona, oggi spesso soffoca l'uomo».

<sup>62</sup> Per la letteratura giuridica sulla Enciclica *Laudato si'* rinvio a M.V. BALOSSO – M. PRADA, *L'Enciclica Laudato si', tra scienza e diritto: spunti di riflessione*, in <<https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/lenciclica-tra-scienza-e-diritto-spunti-di-riflessione/>>; P. MADDALENA, *L'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Riflessi giuridici*, in <<https://www.istitutobioetica.it/bioetica-e-diritti/187-paolo-maddalena-l-enciclica-laudato-si-di-papa-francesco-riflessi-giuridici>>; C. ALBORETTI, *Laudato si'. Ambiente e diritti nella enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune*, Roma, 2016; L. DE GREGORIO, *Laudato si': per un'ecologia autenticamente cristiana*, in <<https://www.statoecliese.it/contributi/laudato-si-per-uncologia-autenticamente-cristiana>>, 41/2016; R. MIGUEZ NUNEZ, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si'*, in *Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017, 757 ss.; G. AMENDOLA, *Etica e diritto: il valore ambiente nell'enciclica Laudato si' e nella normativa italiana*, in <[https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-e-diritto-il-valore-ambiente-nell-enciclica-laudato-si-e-nella-normativa-italiana-\\_27-06-2019.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-e-diritto-il-valore-ambiente-nell-enciclica-laudato-si-e-nella-normativa-italiana-_27-06-2019.php)>, 2019; G. CARLO SEAZZU, *'Bene comune' e ambiente: una lettura romanistica della Enciclica Laudato Si'*, in *Зборник Радова Изазову Правном Систему, Challenges to the legal system*, a cura di D. CERANIC, 2, Sarajevo, 2021, 447 ss.

La Enciclica ha da subito richiamato l'attenzione della dottrina romanistica, fino al punto che uno studioso attento alle questioni dell'ambiente come Andrea Triscioglio ha parlato con riferimento specifico all'Enciclica di «una nuova consapevolezza nel diritto»<sup>63</sup>.

Paolo Maddalena, nel commentare la Enciclica, ha richiamato la importanza del diritto naturale per il superamento del positivismo e del nichilismo giuridico. Per lo studioso «è inevitabile rivolgersi al 'diritto naturale', secondo il quale il comportamento dell'uomo deve essere indiscutibilmente conforme alle 'leggi di natura', poiché soltanto queste consentono alla natura e all'opera dell'uomo di esplicitarsi nella 'bellezza', che appare come supremo valore da conservare e proteggere». Un 'giusnaturalismo costituzionale', per usare la espressione dell'illustre studioso, già presente nella nostra Costituzione, la quale, in diverse disposizioni (art. 9, 33 e 117, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) tutela, in sintesi, quell'equilibrio che si è sopra richiamato e che è essenziale per lo sviluppo della persona umana e della intera società (art. 3 e art. 4 Cost.)<sup>64</sup>.

Nel fare rinvio alle figure del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I e di San Francesco di Assisi, si evidenzia il motivo ispiratore della Enciclica nella idea dello «sviluppo sostenibile e integrale». Il rapporto dell'uomo con l'ambiente assume un valore etico, sul quale occorre costruire una nuova unione in funzione di un mutamento radicale dell'azione umana. Il richiamo del Pontefice è alla fondazione di una «conversione ecologica globale» e di «un'autentica ecologia umana», con l'obiettivo di eliminare le «disfunzioni dell'economia mondiale» e di correggere i modelli di sviluppo che impediscano la tutela dell'ambiente. «L'autentico sviluppo umano», si legge nella *Laudato si'*, «possiede un carattere morale e presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione anche al mondo naturale e 'tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato'»<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> A. TRISCIUOGGIO, *Fondamenti culturali della Laudato si'*, *l'Enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune*, relazione presentata al Convegno 'Antropocene, l'equilibrio spezzato e la difesa del creato', Sacra di San Michele, 20 maggio 2023.

<sup>64</sup> P. MADDALENA, *L'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Riflessi giuridici* cit.

<sup>65</sup> L'ultima parte del brano ora riportato della *Laudato si'* è una citazione tratta dalla Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, IV, 34, di Giovanni Paolo II, del 30 dicembre 1987. Esiste una ben precisa linea di continuità tra il magistero di Papa Francesco e quello di Giovanni Paolo II. Nel messaggio pronunciato per la Giornata Mondiale della pace, l'8 dicembre 1989, Giovanni Paolo II ha dichiarato (si veda *L'Osservatore Romano*, supplemento, mercoledì 6 dicembre 1989): «Si avverte ai nostri giorni la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata, oltre che dalla corsa agli armamenti, dai conflitti regionali e dalle ingiustizie tuttora esistenti nei popoli e tra le nazioni, anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita. Tale situazione genera un senso di precarietà e di insicurezza che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo, di accaparramento e di prevaricazione. Di fronte al diffuso degrado ambientale l'umanità si rende conto che non si può continuare a usare i beni della terra come nel passato. L'opinione pubblica e i responsabili politici ne sono

Il valore al centro della *Laudato si'* è, dunque, individuato nella esigenza di fondare un rinnovato biocentrismo, da intendersi come equilibrio fra tutte le creature viventi, uomini, animali e vegetali, e il Creato stesso. È questo il senso di quel riferimento, che sin dal par. 1 è presente nella Enciclica, alla «casa comune come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia». I riferimenti a tale equilibrio e, quindi, alla necessità di concepire la terra come una madre, la quale ci dà ospitalità e verso la quale abbiamo precisi vincoli di rispetto, corrispondono a un filo rosso presente in tutta la Enciclica. Il superamento dell'antropocentrismo e la tensione verso il biocentrismo è esplicito quando nella Enciclica si osserva che «la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa 'per vivere' in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature» (par. 240) e che, inoltre, «la vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati» (par. 243). L'uomo ha una responsabilità particolare nell'evitare l'uso indiscriminato delle risorse che la Terra mette a disposizione (par. 1 e par. 2). Egli non deve essere considerato come padrone del Creato ma come un custode della Terra, la quale, si legge nella Enciclica, «protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi». In questa ottica leggiamo nella Enciclica un forte ammonimento: «dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un 'dominio assoluto' sulle altre creature ... i testi biblici ci invitano a 'coltivare e custodire' il giardino del mondo ... custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare» (par. 67). L'uomo è invece parte dell'ambiente in cui vive (par. 139).

Quali sono i rimedi possibili contro il degrado ambientale? La crescita, intesa come consumo di risorse, non può essere «infinita o illimitata» (par. 106). La stessa concezione della proprietà per la tradizione cristiana non è mai stata quella del dominio illimitato, ma di un potere che assolve a una 'funzione sociale': «la Chiesa insegna che su ogni proprietà privata grava sempre "un'ipoteca sociale", perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha dato loro» (par. 93). Emerge quindi la concezione dell'ambiente come «bene collettivo, patrimonialmente preoccupati, mentre studiosi delle più diverse discipline ne esaminano le cause. Sta così formandosi una coscienza ecologica, che non deve essere mortificata ma anzi favorita, in modo che si sviluppi e maturi trovando adeguata espressione in programmi ed iniziative concrete». Come è stato osservato da N. LANZI, *Prefazione* a GIOVANNI PAOLO II, *La visione cristiana dell'ambiente. Testi del magistero pontificio scelti a cura di Padre Bernardo J. Przewozny*, Pisa, 1991, 8, «l'uomo non è padrone assoluto della natura secondo il pensiero cartesiano. Dominare e costruire, infatti, non ha mai significato saccheggiare, né la natura può essere ridotta a cosa da usare e sfruttare soltanto».

nio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti» (par. 95). L'idea del bene collettivo implica nella Enciclica il concetto di comunità, intesa come società politica (par. 177), che è di per sé contraria ai fenomeni deleteri della globalizzazione per quegli eccessi di carattere economico che hanno reso più debole la comunità stessa (par. 173 e 175). La concezione della comunità che si delinea è contrassegnata da un forte senso di partecipazione di cittadini alla gestione della cosa pubblica (par. 181 e 183), con largo spazio per le comunità locali nelle quali è più vivo il senso del rispetto per l'ambiente (par. 179). Il concetto di comunità si sublima nella idea della comunione fra uomo e ambiente e altre creature viventi fino a presentarsi come «stupenda comunione universale» (par. 191).

### 3. *Superamento della concezione antropocentrica nella interpretazione delle relazioni tra animali e ambiente*

Il superamento di una concezione meramente antropocentrica a favore di una concezione biocentrica, in cui attraverso la prospettiva del diritto naturale emerge l'idea fondamentale che l'uomo non sia dominatore del Creato ma responsabile della salvaguardia di esso, conduce anche al superamento della riduzione dell'animale non umano a mera cosa.

La dottrina, nella riduzione dell'animale a cosa, ha fatto rinvio a una identità tra le nozioni antiche di *res* e *persona* e quelle moderne di cosa e soggetto di diritto. Ora, mentre fra la classificazione delle *res* e la classificazione delle *personae* si può parlare di una distinzione tra partizioni caratterizzate da punti di contatto, come prova ad esempio l'inquadramento del *servus* nell'ambito delle *res* e al contempo nell'ambito delle *personae*<sup>66</sup>, fra il mondo delle cose-oggetti e quello dei soggetti di diritto vi è una rigida contrapposizione caratterizzata da separa-

<sup>66</sup> Si veda P. CATALANO, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano* cit., 169 ss., per il quale «L'affermazione ricorrente secondo cui gli antichi Romani non avrebbero considerato i *servi* come 'soggetti di diritto' è errata per due motivi di fondo: a) in primo luogo perché oblitera il dato storico della attiva partecipazione dei *servi* a varie sfere dello *ius*: allo *ius sacrum* (certo antichissimo), allo *ius naturale* (più recente, almeno quanto alla formulazione della categoria) e in certo modo anche oltre ... b) in secondo luogo per un motivo metodologico: si introduce la nozione di 'soggetto di diritto', estranea alle fonti e, quel che più conta, inadatta ad afferrare il dato storico, in quanto troppo generica per un lato (implica una astratta soggettività giuridica) e troppo ristretta per l'altro lato (implica una giuridicità 'isolata' dalla religione e dalla morale)». Nella linea di Catalano si veda S. TAFARO, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli, 2009, 71 ss., il quale rileva che la concezione moderna della personalità ha finito per condurre alla 'omogeneizzazione' della complessa visione antica in tema di persone e alla 'sottovallutazione' dell'articolazione del sistema giuridico romano imperniato attorno alla considerazione dell'essere umano.

zione e incomunicabilità, in quanto la condizione di cosa-oggetto esclude quella di soggetto<sup>67</sup>.

L'analisi ora condotta ci porta dal piano specifico della condizione giuridica animale a quello più generale delle categorie giuridiche utili per la interpretazione della nozione di ambiente e per la stessa 'costruzione' del diritto ambientale.

Paolo Maddalena ha messo in rilievo le conseguenze negative, che derivano dall'impiego dei dogmi del diritto di 'stampo liberale', quali quelli della 'personalità dello Stato' e della separazione fra 'pubblico e privato', osservando che a causa della personificazione o astrazione dello Stato (lo Stato-persona) si è giunti a estromettere dalla tutela dell'ambiente il popolo, da intendersi come gli *universi-cives*, mentre «il cittadino può vantare solo un diritto individuale di fruizione, nei limiti in cui questo stesso diritto è posto e riconosciuto dallo Stato». Il ricorso alla idea della proprietà in termini di dominio e di abuso del diritto ha portato a dimenticare la concezione della 'proprietà comune o collettiva', che invece potrebbe semplificare la identificazione del concetto giuridico di ambiente e la sua tutela. L'idea della appartenenza collettiva dei beni ambientali, nel superamento della dicotomia tra privato e pubblico, trova per l'illustre studioso, un preciso riscontro nel concetto di 'sovranità popolare' (art. 1 Cost.) e nel diritto-dovere di 'partecipazione' dei cittadini «all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost.)<sup>68</sup>. Dalla concezione dell'ambiente come cosa deriva quella che Maddalena chiama la 'mercificazione' dell'ambiente stesso, con la conseguenza della rimozione dell'interesse generale sotteso alla tutela di esso. Contro questa rigida concezione dell'ambiente in termini di mera cosa si può opporre una concezione più elastica dell'ambiente inteso come bene giuridico per riportare al centro del diritto l'interesse generale sotteso alla tutela dell'ambiente. Interesse generale che era già alla base della disposizione contenuta nell'art. 117, comma secondo, lett. s della Costituzione, di una competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e che con la recente legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, che ha modificato, fra l'altro, l'art. 9 della Costituzione, ha trovato un espresso riconoscimento in una chiave non più banalmente antropocentri-

<sup>67</sup> Sulla elasticità della distinzione gaiana fra *personae* e *res*, si veda, invece, G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano. Cose - contratti*, a cura di L. LANTELLA, Torino, 1974, 5 ss., il quale osserva che nei termini *persona* e *res* vi è al contempo un riferimento soggettivo e oggettivo. Di 'disumanizzazione della *persona*' parla ora U. VINCENZI, *Le persone*, in AA.Vv., *Il diritto romano dopo Roma. Attraverso le modernità*, a cura di A. PALMA, Torino, 2022, 32 ss.

<sup>68</sup> P. MADDALENA, *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 1, 2011, 3 ss. Dell'illustre studioso, a proposito della concezione dell'ambiente come bene comune, si veda anche IDEM, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Federalismi.it*, 21 dicembre 2011; IDEM, *I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni*, in *Federalismi.it*, 11 luglio 2012; IDEM, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma, 2014.

ca nello stabilire (al comma 3) che la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il riferimento alle 'generazioni future' costituisce il principio fondamentale alla base di questa disposizione, la quale allinea il nostro ordinamento alle esigenze del principio dello sviluppo sostenibile riconosciuto nell'art. 3-*quater* (introdotto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale'<sup>69</sup>.

La qualificazione dell'ambiente come bene comune<sup>70</sup> appare in linea con l'elastica distinzione romana fra le nozioni concrete di *res* e *personae*, in termini che non sono invece corrispondenti alla rigida contrapposizione moderna fra le nozioni astratte di soggetto e oggetto di diritto<sup>71</sup>. Soprattutto tale qualificazione dell'ambiente evita di ricondurre la titolarità del bene ambiente alla astrazione moderna dello Stato-persona giuridica, per riconnetterlo a quella concezione della comunità, la quale è invece in linea con la idea concreta del *populus*. Emerge da questa impostazione la configurazione del rapporto tra uomo, ambiente e altri esseri animati in funzione non del potere del primo ma della sua responsabilità.

<sup>69</sup> D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-*quater* 'Principio dello sviluppo sostenibile': «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future».

<sup>70</sup> Nella dottrina relativa ai beni comuni si veda P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 1981; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011; AA.VV., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Introduzione e cura di M.R. MARELLA; postfazione di S. RODOTÀ, Verona, 2012; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari, 2013; N. GENGA – M. PROSPERO – G. TEODORO, *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino, 2014; P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico cit.*; F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e società*, 3, 2016, 381 ss.; S. STAIANO, *Beni comuni» categoria ideologicamente estenuata*, *ibidem*, 415 ss.; I. CIOLLI, *Sulla natura giuridica dei beni comuni*, *ibidem*, 457 ss. Il problema dei beni comuni ha suscitato negli ultimi anni anche una certa attenzione nella dottrina romanistica: si veda A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e "beni comuni". Il nodo della tutela cit.*, IX ss.; B. BISCOTTI, *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in AA.VV., *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana cit.*, 1 ss.; P. LAMBRINI, *Alle origini dei beni comuni*, *ibidem*, 85 ss.; F. FASOLINO, *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale: l'utilità di una riflessione storico-giuridica*, in AA.VV., *La tutela dei 'beni culturali' nell'esperienza giuridica romana*, a cura di F. FASOLINO, Padova, 2020, 8 ss.

<sup>71</sup> Cfr. P. MADDALENA, *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano cit.*, 1, 2011.

#### 4. Rilievi ambientalistici della nozione ulpiana di *ius naturale*

L'idea di una partecipazione di tutti gli esseri animati, uomini e altri animali, al diritto è presente nella celebre definizione del *ius naturale* elaborata da Ulpiano come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati:

D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 *inst.*): *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer.*

La concezione ulpiana presenta una sua concretezza per via del riferimento a elementi propri dell'ambiente. Gli esseri animati, in quanto parte del *ius naturale*, sono descritti attraverso un riferimento all'ambiente in cui essi vivono: *quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est*. La concretezza di questa impostazione si rafforza, inoltre, attraverso il riferimento di Ulpiano agli istituti giuridici che di quel *ius* sono espressione: dalla congiunzione tra maschio e femmina alla procreazione e educazione della prole. Questa impostazione non preclude ad Ulpiano di distinguere tra essere umano e altri esseri animati. Lo dimostra il riferimento all'istituto del matrimonio, che il giureconsulto così definisce solo con riguardo al rapporto che lega individui di sesso opposto<sup>72</sup>. Si è in passato voluto confinare la concezione ulpiana nell'ambito del metagiuridico. La concezione di un *ius naturale* così inteso da Ulpiano non deve essere, però, intesa come espressione di un generico sentimento di amore dell'uomo per gli altri animali, ma come parte fondante di un sistema giuridico che attraverso la relazione tra gli esseri animati supera il profilo di una concezione antropocentrica.

Mi sembra che le ascendenze della concezione ulpiana, alla quale Giustiniano attribuisce un grande significato sul piano sistematico all'interno dei *Digesta* e delle *Institutiones*<sup>73</sup>, debbano indurci a riflettere con molta attenzione sul valore giuridico della vita animale nelle sue diverse specificazioni. Tale concezione si pone lungo la linea di quelle tesi che nella filosofia greca e nella cultura latina

<sup>72</sup> Si veda P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., 86 ss.; IDEM, *Prospettive romanistiche del diritto naturale* cit., 99 ss. Sulla tendenza di Ulpiano a distinguere tra la condizione degli uomini e quella degli animali sulla base del possesso della ragione, si veda ora V. MAROTTA, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle Institutiones di Ulpiano*, in AA.VV., *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* cit., 597 ss.

<sup>73</sup> I. 1,2: *Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censer.* Cfr. sul valore sistematico che al *ius naturale* attribuisce Giustiniano P. CATALANO, *Giustiniano*, in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma, 1985, 762.

attestano un quadro di affinità fra gli esseri animati proprio sul piano giuridico. In particolare, nella filosofia di Pitagora è centrale la credenza nella trasmigrazione e il rifiuto dei maltrattamenti a danno degli animali<sup>74</sup>, l'invito alla astensione dell'uomo dalla alimentazione carnea<sup>75</sup> e dai sacrifici cruenti<sup>76</sup>, la estensione della giustizia anche nei confronti degli altri animali:

Iambl., *Vita Pyth.* 24,107-108: 107 καὶ τὰ πρὸς εὐάγειαν δὲ ἐναντίως ἔχοντα καὶ ἐπιθολοῦντα τῆς ψυχῆς τὰς τε ἄλλας καθαρότητος καὶ τὰ ἐν τοῖς ὑπνοῖς φαντάσματα παρηγεῖτο. κοινῶς μὲν οὖν ταῦτα ἐνομοθέτησε περὶ τροφῆς, ἰδίᾳ δὲ τοῖς θεωρητικωτάτοις τῶν φιλοσόφων καὶ ὅτι μάλιστα ἀκροτάτοις καθάπαξ περιῆρει τὰ περιττὰ καὶ ἄδικα τῶν ἐδεσμάτων, μήτε ἔμψυχον μηδὲν μηδέποτε ἐσθίειν εἰσηγούμενος μήτε οἶνον ὅλως πίνειν μήτε θύειν ζῶα θεοῖς μήτε καταβλάπτειν μηδ' ὅτιοῦν αὐτά, διασφύζειν δὲ καὶ τὴν πρὸς αὐτὰ δικαιοσύνην ἐπιμελέστατα. 108 καὶ αὐτὸς οὕτως ἔζησεν, ἀπεχόμενος τῆς ἀπὸ τῶν ζώων τροφῆς καὶ τοὺς ἀναμάκτους βωμοὺς προσκυνῶν, καὶ ὅπως μηδὲ ἄλλοι ἀναιρήσῃσι τὰ ὁμοφυῆ πρὸς ἡμᾶς ζῶα προθυμούμενος, τὰ τε ἄγρια ζῶα σφρονίζων μᾶλλον καὶ παιδεύων διὰ λόγων καὶ ἔργων, ἀλλ' οὐχὶ διὰ κολάσεως καταβλάπτων. ἤδη δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τοῖς νομοθέταις προσέταξεν ἀπέχεσθαι τῶν ἐμψύχων· ἅτε γὰρ βουλομένους ἄκρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δῆπου μηδὲν ἀδικεῖν τῶν συγγενῶν ζώων. ἐπεὶ πῶς ἂν ἔπεισαν δίκαια πράττειν τοὺς ἄλλους αὐτοὶ ἀλισκόμενοι ἐν πλεονεξίᾳ; συγγενικὴ δ' ἡ τῶν ζώων μετοχή, ἅπερ διὰ τὴν τῆς ζωῆς καὶ τῶν στοιχείων τῶν αὐτῶν κοινωνίαν καὶ τῆς ἀπὸ τούτων συνισταμένης συγκράσεως ὥσανεὶ ἀδελφότητι πρὸς ἡμᾶς συνέζευκται<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> Si veda Xenophan. 21 B 7 DK= fr. 7 West= Gentili - Prato (Diog. Laert. 8,36), il quale racconta che un giorno Pitagora, imbattutosi in un tale che picchiava un cagnolino, chiese di porre fine al maltrattamento perché nei lamenti dell'animale gli era parso di udire la voce di un suo amico. Sulla trasmigrazione nella filosofia pitagorica, oltre a Iambl., *Vita Pyth.* 24,107-108, si veda Arist., *De an.* 407 b 20 = 58 B 39 DK e da Hdt. 2,123 = 14 A 1 DK. Sul tema si veda A. ROSTAGNI, *Il verbo di Pitagora*, Torino, 1924, rist. Forlì 2005, da cui si cita, 73 ss.; A. MADDALENA, *I Pitagorici*, Bari, 1954, 336 ss.; M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino, 1965, 11 ss.; E. ZELLER – R. MONDOLFO, *La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico*, a cura di M. ISNARDI PARENTE, I, tr. it. di E. POCAR, Firenze 1974, 125 ss.; W. BURKERT, *I Greci. Età arcaica. Età classica (sec. IX-IV)*, t. 2, tr. it. di P. PAVANINI, Milano, 1984, 430 ss.; G. SOLE, *Il tabù delle fave. Pitagora e la ricerca del limite*, Soveria Mannelli, 2004, 13 ss.

<sup>75</sup> V. *infra* nel testo Iambl., *Vita Pyth.* 24,107-108. Sulla astensione dalla carne in Pitagora si veda G. SANTESE, *Introduzione*, in Plutarco, *Il cibarsi di carne*, a cura di L. INGLESE – G. SANTESE, Napoli, 1999, 62 ss.

<sup>76</sup> Si veda Eudox. fr. 36 Gisinger = 325 Lasserre (14 B 9 DK) (Porph., *Vita Pyth.* 7); Onesicr., *FGrHist* 134 F 17 (Str. 15,1,63-65). Sul sacrificio religioso nella filosofia pitagorica si veda A. ROSTAGNI, *Il verbo di Pitagora* cit., 109 ss.; M. DETIENNE, *La cuisine de Pythagore*, in *Archives de sociologie des religions*, 29, 1970, 141 ss. (= IDEM, *Les Jardins d'Adonis*, Paris, 1972, 76 ss.); IDEM, *Pratiques culinaires e spirito di sacrificio*, in AA.Vv., *La cucina del sacrificio in terra greca*, a cura di M. DETIENNE – J.P. VERNANT, tr. it. di C. CASAGRANDE – G. SISSA, Torino, 1982, 11 ss.

<sup>77</sup> Iambl., *Vita Pyth.* 24,107-108: «107 Ora, queste prescrizioni concernenti l'alimentazione erano comuni a tutti; in particolare, poi, a coloro che fra i filosofi erano più inclini alla specula-



I riferimenti alla comune natura tra tutti gli esseri animati fondano nella filosofia pitagorica le ragioni di una distinzione etica dell'uomo rispetto alla folla di coloro che invece non hanno scrupolo a macchiarsi di sangue. È a causa di questo legame naturale fra tutti gli esseri animati che Pitagora ritiene ammissibili rapporti di amicizia tra l'uomo e gli altri animali<sup>78</sup>.

Il ricordo di questa concezione non è privo di riflessi nella cultura latina. Esso si trova presente in Cicerone, il quale nel *De re publica* ricorda che Pitagora ed Empedocle sostenevano la esistenza di una sola condizione giuridica fra tutti gli esseri animati e consideravano delittuoso nuocere agli animali non umani:

Cic., *rep.*, 3, 18-19: 18 *esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quoque dignum. 19 ecquid ergo primum mutis tribuemus beluis? non enim mediocres viri sed maximi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium conditionem iuris esse denuntiant, clamantque inexpiabilis poenas impendere iis a quibus violatum sit animal. scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit.*

Noi oggi possiamo trovare attestazione della idea della partecipazione degli animali al diritto, in una chiave biocentrica, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta a Parigi, presso l'UNESCO, il 15 ottobre 1978. Così nella Premessa leggiamo che «il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo». Principio ribadito nell'art. 1, in cui si afferma che «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza». Inoltre, nell'art. 2 si dichiara il diritto dell'animale non umano ad essere rispettato; nell'art. 3 si vieta che l'animale sia «sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli»; negli artt. 4 e 5 si riconosce il diritto dell'animale a vivere in un *habitat* adeguato alla specie di appartenenza. La Dichiarazione è dunque espressione

e che in questa si erano spinti più avanti vietava in modo assoluto i cibi superflui e ingiustificati: raccomandava di non cibarsi mai delle carni di un essere vivente, di non bere assolutamente vino, di non sacrificare agli dei animali, di non fare loro in alcun modo del male, rispettando con la massima attenzione le norme della giustizia anche nei loro confronti. 108 Quanto a lui, visse proprio in questo modo, evitando di cibarsi degli animali e venerando gli altari sui quali non si facevano sacrifici cruenti, adoperandosi affinché anche gli altri non sopprimessero gli esseri viventi di natura simile alla nostra e d'altra parte ammansendo e ammaestrando le bestie selvatiche con le parole e gli atti, lungi dal maltrattarle infliggendo loro dei castighi. Nell'ambito poi dei politici, prescriveva ai 'legislatori' di astenersi dalla carne degli animali. Dal momento che era loro intenzione praticare la perfetta giustizia, era ben necessario che non recassero oltraggio agli esseri viventi con noi imparentati. Perché come avrebbero potuto persuadere gli altri a essere giusti, quando proprio loro erano preda dello spirito di prevaricazione? Un vincolo di parentela unisce gli esseri viventi e gli animali, per il fatto di avere in comune con noi la vita e di essere costituiti dei medesimi elementi, inoltre per la mescolanza da questi risultante, sono congiunti a noi da un legame di fratellanza». Traduzione di M. GIANGIULIO, in *Pitagora. Le opere e le testimonianze*, a cura di M. GIANGIULIO, II, Milano, 2000, 397 ss.

<sup>78</sup> Iambl., *Vita Pyth.* 33,229. Si veda M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico cit.*, 12 (ivi altri riferimenti alle fonti).

ne di una chiara concezione biocentrica. Tentare di sminuirne il significato<sup>79</sup> sembra ricalcare le orme di quella dottrina che in passato ha ritenuto assurda la concezione ulpiana del *ius naturale*<sup>80</sup>. Si tratta, invece, di un atto di grande significato etico-giuridico per la edificazione di relazioni equilibrate tra uomo e altri animali, in nome di quello sviluppo sostenibile al quale abbiamo inteso richiamarci.

<sup>79</sup> Così E. BALOCCHI, *Animali (protezione degli)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, II, Roma, 1988, 2.

<sup>80</sup> Così S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Bologna, 1928<sup>2</sup>, 91 ss. e 103, il quale parla della concezione di un diritto comune a uomini e animali come di una idea «assurda puerile ed inutile». La tesi di Perozzi non è isolata se anche P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1919<sup>6</sup>, 19, osserva che si tratta di una concezione «abbastanza infelice»; nella stessa linea E. ALBERTARIO, *Concetto classico e definizioni postclassiche del ius naturale*, in IDEM, *Studi di diritto romano. V. Storia metodologia esegesi*, Milano, 1937, 279, nota che essa è idea «scipita»; G. LOMBARDI, *Diritto umano e 'ius gentium' cit.*, 265, la ritiene «concezione manifestamente aberrante ed extra-giuridica». Nella manualistica si riscontra la tesi volta ad espungere dal diritto la concezione ulpiana e a relegarla nell'ambito del metagiuridico, in particolare della sociologia o della etologia. Così, ad esempio, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 51 ss., il quale nota che l'esemplificazione che Ulpiano fa del *ius naturale* «mostra che siamo in un campo che – inglobando anche gli esseri animati irrazionali – rileva più dall'etologia, si direbbe adesso, che dal diritto»; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, con la collaborazione di F. SITZIA – L. VACCA, Torino, 1991, 212 ss., pur riconoscendo che la enunciazione ulpiana risponde a idee che «ricorrevano fra i giuristi del tempo, poiché ne troviamo un'eco anche in Callistrato (D. 50,16,220,3)», aggiunge che «a dire la verità, queste sono idee più di etologia e sociologia che non di diritto». Non mancano per la verità nella scienza giuridica voci dissonanti dalla opinione dominante che, come si è detto, tendeva a negare il rilievo giuridico della enunciazione ulpiana. Così un riconoscimento autorevolissimo del valore giuridico della enunciazione ulpiana si riscontra già in F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, tr. it. di V. SCIALOJA, I, Appendice I, Torino, 1886, 409 ss., il quale, osservando che la concezione ulpiana è «stata spesso vivamente biasimata» in dottrina, aggiunge che «se però si prescinde dalla espressione senza dubbio male scelta, il concetto è per sé sostenibile ... ciò che viene attribuito alle bestie, non è il diritto, ma la materia del diritto, il rapporto naturale, che ne costituisce il substrato». Ancora più orientato a sostenere il valore giuridico della concezione ulpiana appare C. ARNÓ, *Jus naturale*, in *Atti e memorie della Reale Accademia delle Scienze di Modena*, serie IV, I, 1926, 117 ss., il quale rileva che «il congiungersi del maschio e della femmina, la procreazione, l'allattamento, la nutrizione e l'allevamento della prole sono altrettanti rapporti di questo *ius naturale*, e che pur si riscontrano presso gli animali». Nella dottrina più recente sono ormai frequenti gli interventi a sostegno della rilevanza giuridica della enunciazione ulpiana. Tra essi cito qui solo M. BRETONNE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1992, 346, che ricorda le parole di C. LÉVI-STRAUSS, *Lo sguardo da lontano*, tr. it. di P. LEVI, Torino, 1984, 338 ss., il quale scrive che il pensiero di Ulpiano corrisponde a istanze che provengono da culture anche molto differenti, quali quelle ispirate al Buddismo e all'Induismo, per le quali l'uomo è solo «una parte ricevente, e non il padrone del creato»; e P. CATALANO, *Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12 cit.*, 116, il quale mette in rilievo la necessità di una rimeditazione delle categorie giuridiche nella ricostruzione del sistema giuridico-religioso romano: il «superamento della frontiera tra 'soggetti' e 'oggetti' consente che riemergano, nell'interpretazione odierna dello *ius*, gli Dei e i popoli (e le *partes* di questi), i singoli uomini (liberi e *servi*, nati e nati) e gli (altri) animali e tutte le (altre) *res*». Sull'importanza della enunciazione ulpiana si rinvia anche a quanto anche osservato nel mio P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano cit.*, 71 ss.; IDEM, *Prospettive romanistiche del diritto naturale cit.*, 83 ss.

### 5. Tutela dell'ambiente e diritto latinoamericano

Negli ultimi anni la concezione biocentrica in tema di questione ambientale si è fortemente radicata in America Latina<sup>81</sup>. Le ragioni di ciò sono diverse e andrebbero analizzate con più attenzione di quanto sia ora possibile fare. Mi limito a qualche osservazione generale funzionale a esprimere, in questo contesto, la importanza delle relazioni tra ambiente ed esseri animati.

In America Latina, ove sono presenti alcune delle aree di più pregevole interesse naturalistico della Terra, la tutela dell'ambiente è diventata in breve tempo una leva utile ad esprimere le ragioni della lotta alla povertà e alla emarginazione sociale, talvolta anche in funzione di un riavvicinamento alle politiche europee<sup>82</sup>.

Sul piano sovranazionale basti pensare al *Mercado Común Centroamericano-MCCA* (*Tratado General de Integración*, 1960), alla *Comunidad Andina de Naciones-CAN* (Accordo di Cartagena del 1969), alla *Comunidad del Caribe-CARICOM*, originariamente denominata *Comunidad del Caribe y Mercado Común* (Trattato di Chaguaramas del 1° agosto 1973) e al *Mercado Común del Sur-MERCOSUR* (Trattato di Asunción del 26 marzo 1991), e infine al Trattato istitutivo della *Unión de Naciones Suramericanas-UNASUR* (Brasilia 23 maggio 2008), che prevede fra l'altro, all'art. 2, la creazione di uno spazio di 'integrazione e unione' in materia di ambiente e di 'sviluppo sostenibile' rafforzando così l'idea della partecipazione popolare in tema di tutela dell'ambiente<sup>83</sup>.

Sul piano interno si può rilevare che al valore dell'ambiente è stato attribuito particolare rilievo anche rispetto ad altri valori primari dell'ordinamento: ad esempio, già nella Costituzione cilena del 1980, l'articolo 19, comma 8, prevede che la legge possa, per salvaguardare l'ambiente, stabilire limiti all'esercizio

<sup>81</sup> Si veda da ultimo E. GUDYNAS, *La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución del Ecuador*, in *Revista de Estudios Sociales*, 32, 2009, 34 ss.; IDEM, *Derechos de la naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales*, Lima, 2014; E.A. IMPARATO, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE Online*, 41, 4, jan. 2020, <<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/835>>; A.M. RUSSO, *Democrazie illiberali ed eco-etnodesarrollo in America Latina: i Pueblos indígenas e le sfide ambientali in tempi di emergenza*, in *DPCE online*, 2020, 3, 4079; A. ECHAVEZ, *Biocentrismo ecológico: alternativa per lo sviluppo sostenibile in America Latina e nei Caraibi*, Roma, 2023.

<sup>82</sup> Nella vasta bibliografia, sul tema del rapporto tra ambiente e sviluppo sociale, si veda *Pobreza y medio ambiente en América Latina*, ed. E.R. HAJEK, Buenos Aires, 1995; D. KAIMOWITZ, *Pobreza rural y medio ambiente en América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile, 2020.

<sup>83</sup> Per questi riferimenti si veda per tutti D.F. ESBORRAZ, *El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza*, in *Revista Derecho del Estado*, 36, 2016, 95 ss., <<https://www.redalyc.org/journal/3376/337646465004/html/#fn70>>. Sul nesso tra ambiente e partecipazione popolare con riferimento all'America Latina si veda F. MARCELLI, *La tutela dell'ambiente e la partecipazione democratica come elementi di una nuova identità latino-americana emergente*, in AA.VV., *Ambiente, diritti e identità culturale*, a cura di G. CATALDI – A. PAPA, Napoli, 2006, 251 ss.

di diritti e libertà<sup>84</sup>. Allo stesso modo, in diversi Paesi latinoamericani (Cuba<sup>85</sup>, Argentina<sup>86</sup> e Brasile<sup>87</sup>), la stessa concezione del diritto di proprietà ha finito per doversi 'adeguare' alle esigenze connesse alla protezione dell'ambiente con la introduzione a livello costituzionale del 'principio di precauzione', il quale impone la predisposizione di piani di valutazione ambientale prima della realizzazione di attività ad alto rischio ambientale.

Rispetto alle modalità di protezione dell'ambiente degli Stati latinoamericani nella prima metà del secolo scorso, fortemente improntate ad una visione antropocentrica, gli interventi normativi degli ultimi anni si pongono in linea con le

<sup>84</sup> Art. 19, n. 8: «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente». G. CORDINI, *Influssi internazionali e svolgimenti di diritto comparato nel costituzionalismo ambientale dell'America Latina*, in *Il diritto dell'economia*, 1, 2011, 557 ss., osserva, con riferimento all'art. 19, n. 8, che la Costituzione cilena «offre fin dalla revisione del 1991 un esempio accolto, poi, da altri ordinamenti» e aggiunge che «La comparazione dei testi di diritto positivo conferma l'ampia diffusione dello schema fondato sulla correlazione tra diritti ed obblighi». Nella vasta bibliografia sul tema del «derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación», stabilito nell'art. 19, comma 8, della Costituzione cilena si veda per un primo orientamento E. EVANS DE LA CUADRA, *El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Su real alcance*, in *Temas de Derecho*, 8, 1 Enero-Junio 1993, 79 ss., <<https://repositorio.ugm.cl/bitstream/handle/20.500.12743/559/EL%20DERECHO%20A%20VIVIR%20EN%20UN%20AMBIENTE%20LIBRE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>; P. ESPINOZA LUCERO, *El derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como derecho social*, in *Revista de derecho público*, 73, 2010, 171 ss.; G. AGUILAR CAVALLO, *Las deficiencias de la fórmula 'derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación' en la Constitución chilena y algunas propuestas para su revisión*, in *Estudios constitucionales [online]*, 2016, 14,2, 365 ss., <<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002016000200012>>; E. CARRASCO QUIROGA, *El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Perspectivas, evolución y estándares jurisprudenciales*, Santiago, 2020.

<sup>85</sup> Código Civil cubano (1987), art. 131: «El propietario de un terreno puede hacer en él obras, plantaciones y excavaciones, con las limitaciones establecidas en las disposiciones legales, especialmente las relativas a sobrevuelos, construcciones y protección del patrimonio nacional y cultural, y a los recursos naturales y el medio ambiente 2. El propietario, al ejercitar su derecho, está en la obligación de adoptar las mayores precauciones, oyendo, si fuere necesario, el parecer de peritos en la materia, a fin de evitar todo peligro, daño, contaminación o perjuicio a las personas o a los bienes».

<sup>86</sup> Código Civil y Comercial argentino (2014), art. 240 «Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes: El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial».

<sup>87</sup> Código Civil brasileiro (2002), art. 1228, 1: «O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas».

concezioni naturalistiche proprie del cosiddetto ‘blocco romano-indigeno’<sup>88</sup>, per le quali la stessa condizione dell’uomo era ed è parte essenziale della natura. È questa una rivoluzione copernicana del modo di concepire la questione ambientale, perché si supera la visione puramente economicistica dei diritti connessi alla tutela dell’ambiente. In particolare, la dottrina latinoamericana è così passata dal riconoscere una tutela dell’ambiente in funzione della tutela del diritto individuale a un ambiente salubre al riconoscimento in chiave collettiva dei ‘diritti della Natura’<sup>89</sup>. Si è in tal modo ‘riscoperta’ la concezione del giureconsulto Marciano sulle *res communes omnium* intese come beni naturali, i quali, in quanto fondamentali per la vita, devono essere resi accessibili a tutti gli uomini<sup>90</sup>. Di recente l’interesse della dottrina latinoamericana per l’ambiente si è concentrato sulle classificazioni delle *res in publico usu* e sulla relativa protezione interdittale<sup>91</sup>. È una prospettiva questa che apre la strada al riconoscimento dell’azione popolare come strumento di partecipazione.

<sup>88</sup> Sul ‘*bloque romano-indigena*’, si veda P. CATALANO, *Diritto e persone*. Torino, 1990, 113 ss.; S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*. Torino, 1999, 180 ss.; P. CATALANO, *Choque de sistemas jurídicos en la perspectiva romana latinoamericanista. A propósito del ‘bloque romano-indigena’*, in *Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y Navarrete*, Veracruz, 2009, 23 ss.; I. CASTELLUCCI, *Sistema jurídico latinoamericano. Una verifica*, Torino, 2011, 77 ss.; A. SACCOCCIO, *Il sistema giuridico latinoamericano: storia di una storia*, in AA.VV., *Sistema giuridico latinoamericano, Summer School (Brescia, 8-13 luglio 2018)*, a cura di A. SACCOCCIO – S. CACACE, Torino, 2019, 43 ss.; IDEM, *Europa und Lateinamerika: ein Geist, eine Seele, ein Recht*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 41, 2021, 305 ss.

<sup>89</sup> Cfr. G. ALPA, *Dalla tutela dell’ambiente al riconoscimento della ‘natura’ come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *RISG*, 11, 2020, 19 ss.

<sup>90</sup> Si veda per tutti D.F. ESBORRAZ, *El modelo ecológico alternativo latinoamericano entre protección del derecho humano al medio ambiente y reconocimiento de los derechos de la naturaleza* cit., 93-129.

<sup>91</sup> D. 18,1,6. pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*): *Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius*. Sul ricorso alla categoria delle *res in usu publico* in ambito latinoamericano si veda G.M. ACUÑA SOLÓRZANO, *Los interdictos populares como instrumento de tutela a las res in usu publico en el derecho romano y su influencia en las codificaciones latinoamericanas. Con atención a la tutela del ambiente*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 25, 2008, 58 ss.; A. TRISCIUOGGIO, *Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)* cit., 697 ss. Per un quadro generale della tutela delle *res in usu publico* si rinvia a A. DI PORTO, *Interdetti popolari e tutela delle res in usu publico*, in AA.VV., *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario torinese in memoria di Giuseppe Provera, 4-5 dicembre 1991*, Napoli, 1994, 483 ss. (ripubblicato con modifiche in IDEM, *Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela*, Torino, 2013, 1 ss.); M. GIAGNORIO, *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *Teoria e Storia del Diritto privato*, 6, 2013, 41 ss.; A. SCHIAVON, *Interdetti ‘de locis publicis’ ed emersione della categoria delle res in usu publico* cit., 11 ss.; B. CORTESE, *Le nozioni di ‘bene culturale’ e di ‘tutela del bene culturale’ in diritto romano: una breve riflessione storico-giuridica*, in AA.VV., *La tutela dei ‘beni culturali’ nell’esperienza giuridica romana* cit., 111 ss.; A. PALMA, *Note intorno alla tutela dei beni comuni, ibidem*, 214 ss.

Di questo rinnovato modo di intendere la tutela dell'ambiente, in linea con un passato che si va riscoprendo, si è anche giovata la dottrina latinoamericana a proposito del tema connesso della condizione giuridica animale. Condizionata un tempo dalla impostazione tradizionale che vede l'animale ridotto al rango di mera cosa, la dottrina latinoamericana al riguardo ha avviato da tempo un ripensamento delle categorie giuridiche. La tutela degli 'altri' animali ha così trovato un momento di sintesi tra condizione animale e ambiente nel riconoscimento, a livello costituzionale, della Terra come soggetto di diritto.

Per la Costituzione dell'Ecuador (del 2008) l'art. 71, ricompreso all'interno del *Capítulo séptimo* intitolato significativamente '*Derechos de la naturaleza*', mentre al primo comma stabilisce il diritto della *Pacha Mama* al rispetto della sua 'esistenza', al 'mantenimiento' e alla «rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi», al secondo comma prevede che ogni «persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura» e che lo Stato promuoverà l'intervento di persone fisiche o giuridiche e collettivi finalizzati alla protezione della natura. Nell'art. 73, inoltre, si stabilisce che lo Stato debba adottare misure atte a impedire o a limitare attività dalle quali derivi l'estinzione di specie animali, la distruzione di ecosistemi o l'alterazione dei cicli naturali. Nell'art. 281 si individua nella 'sovranità alimentare' un obiettivo strategico e conseguentemente si prevede la responsabilità dello Stato nelle politiche di redistribuzione di terra, acqua e risorse produttive (comma 6) e nel 'benessere' degli animali da allevamento (comma 7)<sup>92</sup>.

Nella Costituzione della Bolivia (del 2009), nel suo *Preámbulo*, si considera sacra la Madre Tierra<sup>93</sup> e si afferma che nella '*fortaleza de la Pachamama*' si realizza il mandato del popolo. Nel Título II '*Derechos Fundamentales Y Garantías*', il *Capítulo Quinto*, dedicato ai '*Derechos sociales y económicos*', contiene una *Sección I* relativa al '*Derecho al medio ambiente*', il cui art. 33 stabilisce che il diritto a '*un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado*' deve consentire agli

<sup>92</sup> Const. Ecuador, art. 71: «La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema».

<sup>93</sup> Const. Bolivia, *Preámbulo*: «En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdes y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. ... Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia».

uomini e alle generazioni presenti e future, e a tutti gli altri esseri viventi, il diritto a uno sviluppo *'normal y permanente'*<sup>94</sup>. Ne deriva un richiamo al concetto di *'sviluppo sostenibile'*, in cui siano assicurate relazioni ordinate fra tutti gli esseri viventi. Sempre con riferimento alla Bolivia, la *'Ley de Derechos de la Madre Tierra'*, n. 71 del 2010, al *Capítulo II 'Madre Tierra, definición y carácter'*, art. 3 *'Madre Tierra'*, stabilisce che «La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común». Una rapida analisi delle disposizioni contenute nel *Capítulo II* ora richiamato rivela una attenzione particolare per le complesse dinamiche e interazioni fra tutti gli esseri viventi (art. 4 *'Sistemas de vida'*) e per il carattere della *Madre Tierra* come *'soggetto collettivo di interesse pubblico'* (art. 5 *'Carácter jurídico de la Madre Tierra'*). A tali disposizioni seguono, nel *Capítulo III 'Derechos de la Madre Tierra'*, l'art. 7 *'Derechos de la Madre Tierra'*, ove si trova un elenco di tali diritti (quali, fra gli altri, il diritto alla vita e alla tutela delle varietà di specie viventi, il diritto all'acqua e all'aria pulita, alla conservazione dell'equilibrio fra gli esseri che *'compongono'* la Terra) e l'art. 10, che prevede la istituzione della *'Defensoría de la Madre Tierra'* allo scopo di provvedere alla tutela dei diritti ora ricordati.

Il superamento dell'antropocentrismo è confermato nella legislazione dei due Stati ora menzionati. Nella Costituzione dell'Ecuador è previsto che, in caso di dubbio interpretativo delle disposizioni in materia ambientale, esse debbano essere interpretate in modo più favorevole alla salvaguardia della natura (art. 395, comma 4). Parimenti, per la Bolivia, nella sopracitata legge n. 71 del 2010, è stabilito all'art. 6, comma 2 che «el ejercicio de los derechos individuales están limitados por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida». La difesa dei diritti connessi alla tutela dell'ambiente, inoltre, non è garantita soltanto dalla presenza della apposita *'Defensoría del Ambiente y la Naturaleza'* in Ecuador e dalla *'Defensoría de la Madre Tierra'* in Bolivia, ma anche dalla possibilità di intervento di qualsiasi persona, comunità o popolo, secondo il carattere di una azione popolare (si veda art. 11, comma 1 e 86 della Costituzione dell'Ecuador)<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Const. Bolivia, art. 33: «Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente».

<sup>95</sup> Art. 11.1: «I diritti potranno essere esercitati, promossi ed invocati individualmente o collettivamente di fronte alle autorità competenti; tali autorità ne garantiranno l'osservanza. Art. 86. Le garanzie giurisdizionali saranno basate, in generale, sulle seguenti disposizioni: 1. Qualsiasi persona, gruppo di persone, comunità, popolo o nazionalità potrà invocare le azioni previste dalla Costituzione».

e 34 della Costituzione della Bolivia<sup>96</sup>). È così riconosciuta la valenza pratica del principio definito del *'buen vivir'*, attestato nel *Preámbulo* e nell'art. 5 della Costituzione ecuadoriana e nel *Preámbulo* e nell'art. 8.I della Costituzione boliviana, principio che implica un sistema equilibrato di relazione fra gli esseri viventi e l'ambiente, in cui l'uomo può utilizzare i beni ambientali senza però abusarne e saccheggiare le risorse naturali<sup>97</sup>.

La tendenza di alcuni ordinamenti di Stati europei è di superare per l'animale non umano, a livello costituzionale e della normativa civilistica, la condizione di mera cosa e conseguentemente di recepire le tesi di quei giuristi, che, ancora prima di tali modifiche, si erano adoperati per sostenerne la natura di soggetto di diritto<sup>98</sup>. L'art. 9, comma 3, della Costituzione italiana, introdotto con la Legge costituzionale, 11 febbraio 2022, n. 1, senza giungere a riconoscere la soggettività giuridica degli animali non umani, prevede che la Repubblica «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Il superamento della concezione dell'animale non umano come cosa è invece presente nell'*ABGB* austriaco, in cui, nel 1988, è stato introdotto il par. 285a<sup>99</sup>, al quale hanno fatto seguito l'introduzione nel *BGB* tedesco nel 1990 del par. 90a<sup>100</sup> e nel *ZGB* svizzero, nel 2003, della modifica dell'art. 641a, disposizioni tutte che hanno superato la idea che gli animali siano semplici cose. Inoltre, nel 2000 la Costituzione svizzera ha previsto, all'art. 78, comma 4, che la Confederazione possa emanare norme a tutela della fauna e della flora, a garanzia dei loro spazi vitali e a protezione delle specie minacciate di estinzione; all'art. 79 essa stabilisce che la Confederazione possa emanare principi in tema di caccia e pesca per garantire la biodiversità; e all'art. 80 prevede che la Confederazione possa emanare norme sulla protezione degli animali in materia di 'detenzione' e 'cura', vivisezione, utilizzazione, importazione, commercio e trasporto, uccisione di animali. Nel 2002, dopo la Svizzera, la Germania ha introdotto una modifica in Costituzione con

<sup>96</sup> Art. 34: «Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente».

<sup>97</sup> Si veda S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019.

<sup>98</sup> Si veda F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 1, 2021, 169 ss.

<sup>99</sup> *ABGB*, par. 285a: «Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen».

<sup>100</sup> *BGB*, par. 90a: «Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist».



l'art. 20a prevedendo la tutela delle esigenze vitali degli animali anche in vista delle generazioni future<sup>101</sup>.

In linea con quanto è stato previsto negli ordinamenti degli Stati europei sopra citati, in Colombia la legge 1774 del 6 gennaio 2016 rifiuta la concezione dell'animale come cosa (art. 1) e lo riconosce come essere senziente (art. 2)<sup>102</sup>. In Argentina ha avuto grande risonanza la sentenza del 18 dicembre 2014 pronunciata dalla Sezione II della *Cámara Federal de Casación Penal* della Città Autonoma di Buenos Aires, in merito alla richiesta di *habeas corpus* presentata dalla *Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales* (A.F.A.D.A.) a tutela di un orango rinchiuso da venti anni nello zoo di Buenos Aires<sup>103</sup>. La *Cámara Federal* ha ritenuto di rimettere, per ragioni di competenza, la decisione sulla richiesta di *habeas corpus* alla *Justicia Penal, Contravencional y de Faltas* della Città Autonoma di Buenos Aires, ma allo stesso tempo ha stabilito che l'animale debba essere riconosciuto, in forza di una 'interpretación jurídica dinámica y no estática', come 'sujeto de derecho'<sup>104</sup>.

Con attenzione particolare alla Repubblica di Cuba, già nella Costituzione del 1976, l'articolo 27 prevedeva l'impegno dello Stato e della Società alla protezione della natura, con il conseguente dovere di ogni cittadino per la salvaguardia della flora e della fauna. La nuova Costituzione cubana del 2019 riprende questa impostazione della precedente Costituzione sancendo fra l'altro, all'art. 11, lettere b e c, l'esercizio della sovranità e della giurisdizione dello Stato in tema di ambiente e di risorse naturali; all'art. 16, lettera f, la protezione e la conservazione dell'ambiente; all'art. 75 il diritto delle persone a vivere in un ambiente 'sano y equilibrado' e a garantire 'la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras'; all'art. 90, lettera j, il dovere dei cittadini cubani in materia di conservazione dell'ambiente. Nella linea di questa attenzione per l'ambiente, a Cuba il Decreto-Ley, n. 31, 'De bienestar animal', del 10 aprile del 2021, stabilisce il principio che salute umana e salute animale sono interdipendenti e strettamente connesse all'ambiente nel quale gli esseri animati conducono la loro vita. Nelle disposizioni ivi contenute si presenta un quadro equilibrato delle esi-

<sup>101</sup> Art. 20a (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere): «Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung».

<sup>102</sup> Art. 1: «Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por las humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Art. 2 [...] Reconócese la calidad de seres sintientes a los animales».

<sup>103</sup> Si veda <<http://www.infojus.gob.ar/camara-federal-casacion-penal-considera-una-orangutana-sumatra-es-sujeto-derechos-nv9953-2014-12-18/123456789-0abc-d35-99ti-lpsedadevon>>.

<sup>104</sup> Mi permetto di rinviare al mio contributo P.P. ONIDA, *Il problema della personalità degli animali: il caso dell'orango Sandra*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 36, 2015, 356 ss.

genze legate alla salute e al benessere di tutti gli esseri animati. Non posso, quindi, fare a meno di notare, con un occhio rivolto al futuro, che proprio all'Avana, che oggi ospita il nostro Seminario, è stata fondata l'*Área de Libre Comercio de las Américas* (ALCA), la quale tra i suoi obiettivi si pone quello di costruire relazioni fondate sulla eguaglianza e sul reciproco aiuto. Obiettivo che i Paesi dell'Alca hanno poi specificato in materia di ambiente con il '*Manifiesto de las Américas: en defensa de la Naturaleza y la diversidad biológica y cultural*', Curitiba, 20 aprile 2006, stabilendo il rifiuto per una società consumistica e individualista ad una società che adotti uno stile di vita sostenibile.

Sono pochi cenni quelli ora presentati con riferimento alla realtà latinoamericana in materia di ambiente, un tempo caratterizzata da una visione antropocentrica e oggi alla ricerca di un equilibrio, il cui motore è la idea di uno sviluppo sostenibile che ci presenta tutti come responsabili verso le generazioni future.